TECHE UDINE

MANOSCRITTI

FONDO PRINCIPALE

Manoscritto n. P_MSS_1277

Nel Fondo Principale sono confluiti la maggior parte dei lasciti manoscritti pervenuti alla Biblioteca Civica «Vincenzo Joppi» nel corso del tempo: si tratta perciò di un fondo composito nel quale è possibile trovare manoscritti di argomento liturgico, scientifico, giuridico, botanico e altro.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine
https://www.techeudine.it/fondo-principale
https://www.sbhu.it/

Palma
Frat.
Sacram.

Capit.
et
Reg.
1602
1797

1277

XXXIII

2

Palmas

Capitoli e Part. della Confr. del SS. Sacramento.

1602 – 1794

Vol. membr. di fol con miniature

Preces dicendæ in principio Congregationis

℣. Veni Sancte Spiritus, reple tuorum corda Fidelium, & tui Amoris in eis ignem accende. ℣. Kyrie Eleison ℟. Christe Eleison. Kyrie Eleison. Pater noster. secreto.
℣. Et ne nos inducas in tentationem
℟. Sed libera nos à Malo.
℣. Memento Congregationis tuæ.
℟. Quam possedisti ab initio.
℣. Domine exaudi Orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat. Oremus.
Mentes nostras, quæsumus Dñe. lumine tuæ Claritatis illustra, vt videre possimus quæ agenda sunt, & quæ recta sunt agere valeamus. Per Christum Dominum nostrum. ℟. Amen. ~

In fine Congregationis

Kyrie Eleison. Christe Eleison. Kyrie Eleison. Pr̃ noster. seceto.
℣. Et nos inducas in tentationem
℟. Sed libera nos à malo
℣. Confirma hoc Deus, quod operatus es in nobis.
℟. À Templo Sancto tuo, quod est in Ierusalem.
℣. Domine exaudi Orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat. Oremus. ~
Præsta nobis, quæsumus Dñe. auxilium gratiæ tuæ, vt quæ, te auctore, facienda cognouimus, te operante, impleamus Per Christum Dominum Nostrum Amen. Oremus. ~
Retribuere dignare Dñe Benefactoribus nostris Viuis, atque Defunctis, vitam æternam. ℟. Amen. ~

el nome della antissima unita, et della
sola vergine mia diuota vostra
et Imperatrice dell'Vniverso
Vangelista S. Marco
onfalon nostro.
ell'anno dell'Incarnatione, et
Salute humana. 1602.
Adi 18 di luglio
giorno della
resunta
el

Illustrissimi et Eccellentissimi Signori
Nostri Padroni Osservandissimi. Appello per la
di questa Città Provveditor
nella Patria del Friuli, eccitato da
Diuina Religiosa inspiratione, Eretto
per Chiesa principale, et uomo di
questa Città di Palma, il nobilissimo
Tempio Dedicato ad honore, et inuo-
cation del Redentor nostro Christo Giesù et
et S. Giustina: per seruitio et governo della qual
Chiesa hauendo anco eletti, et constituiti Procuratori
Sp. Dottor Hyacinto Cassani et Messer Giouanni
Cittadini di questa loco per affermare, et prouar
quanto infrascritto et bisogni di ragione nella
cero Tempio fatti di tempo in tempo fatti giouar
aggiungere il culto diuino di
tendo in questa Città Fedelissima, nella
detta Chiesa li Sp: Procuratori infrascritti
parte della habitatione di quelli
tione d'una

ordinata la Scola del Santissimo Sacramento vero ci
bo et alimento delle anime de fedeli, in conformita di quello
santamente si osserua di fare ancora nelle altre Chiese del
le Citta Christiane: Hauendo per il buon gouerno et
reggimento di essa formati l'infrascritti Capitoli, accetta
ti da tutta la Confraternita, et approbate da S. Ecc: a
fine che siano inuiolabilmente osseruati in ogni tempo, et p

Per di tutti li descritti nella Confraternita,
siano electi Sessanta persone di buona vita et
delle piu cauti et questo s'intenda il Capitolo
Generale: tra quali s'intendino sempre cō
presi l'Eccellentissimo Medico, et li Capitani che
per tempo si ritrouaranno in questo Residio.

Per il Capitolo Generale non si possa radu
nare se non in giorno di Festa, ne possa esser chia
mato d'altri, che dal Guardiano, et dalli
Diuici potendo ogn'uno di loro unito, et separa
tamente per seruitio della Scola esser ordinato douendo
pero prima dimandar licenza alli Ill. et Ecc. Sig: Ge
nerale et presentar un Scrittura quello che intenderanno di
proporre ad esso Capitolo.

Item per schiuar ogni inconueniente debba nella
sua reduttione assistere o il Secretario o il Vice
di esso Ecc: Sig: Generale, il qual debba
esser posto a sedere per testa della banca,

Item esso Capitolo non s'intenda reduto con mā
co di numero di trentacinque, et le sue liberationi se
intendano cō due balle de piu della mita, et se
concorressero piu opinione debba preualer quel
la che harà piu numero di balle, passando pero la giu
sta mita del Capitolo.

Item tutte le parti che si proponeranno di fare

xella Scola, da Ducati quindeci in su, siano, et s'in tendano prese con li doi terzi delli voti del Capitolo, et da Ducati dieci fino Ducati quindeci, possino esser tutte dalla Banca, et Zonta, con li doi terçi delli voti. la qual Banca et Zonta non s'intendi reduta, con manco nu mero delli doi terzi, con l'assistenza però sempre del Guardiano, Vnici, et Seruano.

Item ogni donatiuo accressimento di Sallario o altra sorte di spesa ordinaria fatta per interesse priuato et ogni gratia concessa dall'Ill: et Ecc: Sig: generale per alcun tempo alla Scola, non possi esser fatta se non con li quattro quinti delli Voti del Capitolo Sudetto.

Item il Guardiano habbi autorita in tutto il suo Guardiannato di spender per seruitio della Scola Ducati dieci in diuerse fiate senza la Banca.

Item quando si vora chiamar Capitolo generale, hauuta prima la licenza da Ex. cc: come è stato detto, si debbi far intender dui giorni prima a tutti li Fratelli del Capitolo, facendo medesmamente saper l'hora della reduttione della quale sij dato segno, per il giorno ordinato, con una delle Campane piccole del Campanelo, che per mezz'hora continua si faci sentire, nel qual tempo s'habbia a redur il Capitolo, et finito il suono della Campana essendo congregati sij serrato il Capitolo.

Item nel trattar proponer, contradir o offender le parti o altro negotio della qual solo che vora parlare leuarsi con ogni modestia dal suo luoco et con ogni rispetto e reuerenza senza tumulto o alteration apresentarsi alla banca, et dir, et trattar tutto quello che vora senza offender in alcuna, ma sopra di lor tienque a che parlasse fuori della materia, con offesa o in

q[illegible] d'altri da esser subito fatto [illegible] cognitione di questa trasgressione sij fatta da [illegible] caso alcuno si debba [illegible] o, ò in questo, o in altro debba ricorer all' Ecc: Sig: generale, che ne dourà dar l'ultimo decreto [illegible].

Nessuno, sia chi si voglia, ardisca intrometer per chi parla sotto le medesime pene declarite come di sopra ma volendo dir alcuna cosa lo possi doppo, che il primo harà parlato. Et se per caso più d'uno si leuasse nell'istesso tempo per parlar sij dato il loco al più vecchio, et così di mano in mano.

Nessuno ardisca intrar in Capitolo cò arme di qual sorte sia, nec etiam, con pugnali, ò altra arma curta in pena de lire cinquanta, et altre quel più che portasse la transgressione secondo che dall' Ecc: Sig. General sarà giudicato.

Ogni uno nell' entrar in Capitolo ogni vn debba con riuerenza salutar la Banca, et nel resto portarsi tra loro quel rispetto che ricerca vna Confraternità de Fratelli [illegible] buoni.

Il Capitolo Generale elegga del suo Corpo vn Guardiano persona cauta timorata di Dio che come Capo sia da tutti reconosciuto et reuerito apresso il quale eleghino vn Vicario Diacono et anco dui Definitori et Confirmatori alle Leggi li quali habbino cura di riueder tutti li conti de l' vn [illegible] come del Guardiano, et altri contadori, et operarij alle spese et à ogni spesa, che per conuento si facesse super [illegible] et uisceta, potendo quelli intromettersi quando siano ben fatte, et portarle alla seriura della Banca, et Scrit.

Che il loco de la Banca sij preso dal Guardiano dietro a lui il Vicario et Definitori tutto lo resto vada per ordine secondo [illegible]

desimo

d'uno ordine camminar nelle predittioni, e fole[illegible]

Appresso li sudetti siano eletti altri otto che in tutto siano duodeci et questa s'intendi la [illegible]anca la qual Banca habbia habbia aut[illegible]torita di elleger altri duodeci del resto del cor[illegible]po del [illegible]apitolo, et questi s'intenduno la [illegible]onta, i qua[illegible]li uniti insieme tutti o almeno i dui terzi di essi debbino [illegible] del leggier nel numero di tutti loro un [illegible]cruano il qual se[illegible] seruano zi della Banca. Possi hauer anco uoto nella Banca istessa ma se sara delli agionti, non puossi se non con occasione de Banca, e Zonta.

Li [illegible]uardiano [illegible]cario et [illegible]una hab[illegible]buno consumata nel loro carico de anno uno non potendo [illegible] [illegible]anno sulle qui[illegible] della loro consumata hauer nisun altr carico.

Li [illegible] sia consumata habbia tutto il scito della [illegible]anca et quelli della Zonta [illegible]ando pero quelli di Zonta entrar di Banca, ma quelli della [illegible]anca non possino entrar [illegible]onta.

Se si trouara qualche persona insolente che sia causa di scandolo sij denonciata al [illegible] Sig: [illegible]enerale sotto debito di sagramento et con licenza sua sij cassato della degnita, o luoco che tenesse.

Sia sij dato solenne Sacramento al [illegible]apitolo generale il giorno di ll elettion della [illegible]agistra di fur elettione delle persone megliori per [illegible]tto della [illegible] cosa, giurando di non si lasciar mover[illegible] a preghi[illegible] o ad'altri effitti solliti farsi contra il giusto et honesto.

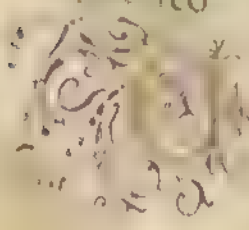

Li [illegible]uardiano con la [illegible]anca, et [illegible] nella renouatione di essa giurino osseruar [illegible]

electioni un mano del guardiano vecchio di osseruare tutti li ordini, et capitoli della cola et di attendere con ogni lozo spirito all'augumento et benefitio di essa a laude et gloria di sua diuina Maestà ad essaltatione della Sanctissima Republica et augumento, consolatione, et benefitio della nostra prosperità et di questa Città di Palma eletta per Patria nostra;

Che ogni uno della cola sij obligato come conuiene a ogni buon Christiano communicarsi almeno una vòlta l'anno nel tempo della Santissima Pasca di Resurrettione. Et se al tempo mancasse di farlo sij et s'intenda subito cassa essa cola oltre altre censure della bolla.

Laus Deo, 1603 Adì 3 Luglio.

Che ogni una parte che tocca a uno fratello tenuto a far essequir tutte le parte, che sono passate et che per l'auenire passaranno conforme alli Capitoli, et che toccarà a una parte all'altro et così successiue di raccogliere la cenere consolatoria che sarà necessario della Massa, et principiando a pagar tutta la spesa, et pagar tutte le altre parte sotto pena di pagar del suo

Fu Gallardà, Scr. Nº 25 et no Nº 13. Cepla.

Adì 6. Nouēb: 1603

Che ogni uno che al presente sarà et per l'auenire sarà fratello di questa Cola [illegible]

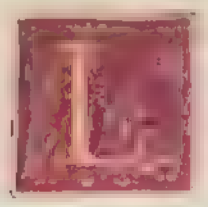

Item fù detta parte, che tutti detti Signori siano obligati li Signori Diani, Vicary, Tunica et la Branca di far le solenità della sua bossa, eccettuato però le cere che sono necessarie per tal giorno, cioè che il Signor Diano sia obligato far una solenità, l'altra l'Auditario, et l'altra il resto della Branca, dovendosi tutte tre le solenità esser un solate, et cauate per sorte un mese inanzi et a chi toccarà sia il primo, et così si segua di mano in mano, dovendo esser letta la presente sempre ogn'anno mentre si faranno gli Offitij nouj.

Die ij N.° 29, di nò N.° 6. et fù presa.

Adì, 19. April 1604.

Item fù detto che non è dechiarito nelli ordini dattici dell'Ill.mi et Ecc.mi Sig.ri Generali Appello circa il modo della Balottatione che si ha da fare delli offitij che s'hanno da creare di tempo in tempo cioè il Guardian, Vicario, Auditori, Scrivano della Banca, et

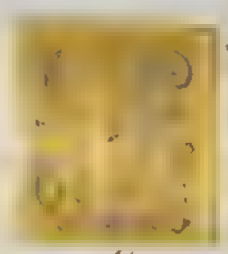

Item fù detto che nell'elettione del Guardiano non s'intenda passato niuno se non con 25 delli doi terzi delli voti che ci saranno, et così il Vicario, et il resilante s'intenda passato con la mità delli voti.

Die ij N.° 38, di nò N.° 3, et passò.

Adì, 19. April, 1604.

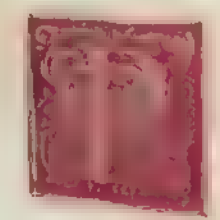

Item che, l'elettioni non può suplire un solo a tiero, l'andarà sante che sia fatto l'altro Auditore et che per l'avenire se ne debba far sempre doi et

Adi. 13. April 1607

5 t perche e il douere che tutti li fratelli possino go
der delli honori della nostra Scola et che doi o tre
soli per bragi o per fauori non si vsurpino perpetua
mente il gouerno della Scola volemo similmente
che sia prohibito a uno che sara stato Guardiano poter esser
electo nouamente a tal carico se non sarano passati almen
no anni tre dalla prima alla seconda elettione: Et li altri
possino esser electi ad ogni maggior carico eccettuati li Guardi
a quali s'intendino hauer la medesma contumatia, per o
del loro carico

De sì N. 25. de nò, de nò N. et passò.

ndo il Sig: Guardian l'incontinente che
arore quando si comanda capitolo, che mai nò
si puo redur il numero conueniente per affettuar
quanto fa bisogno per el tratto della nostra Scola
pro

ndem parte che ogni uolta che sara dal nostro
Monzolo comandato ogni uno delli fratelli con
il boletto del Gō e redutti che di tempo in tempo
si trouera douendo esser scritto sopra el libro della
della reduttione et non uenendo alla pena la prima uol
ta di pagar lire una d'aglio o del mallone d'essa, et la seconda
uolta lire, et la terza restando pero tutte le uolte una in
arbitrio del Gō di poter uenir nel nostro capitolo et
subito si debbi far un suolto con conditione che nō pagando
di volta in volta che saranno condannati nessuno uenga una
uolta dentro detto Capitolo, con conditione che quando
alcuno fusse fatto legitimo nessuno absolui la qual
pena condonata dal Gō a chi uenerario, et

De sì N. 22, de nò N. 5, et passò.

Adi. 6. Maggio. 1607

Gli

Essendo necessario proueder che non occorano
disordini nella Guardiana. Andarà parte
che il Guardian, dapoi uscito del suo carico
debba in termine d'un mese hauer consigna-
to al Guardian suo successore la Mariegola libri, et altre
scritture della Scola, et hauer saldato la sua ministra-
tione, et non saldando, non possino hauer più carichi in
detta Scuola, se prima non haueranno saldato et hauer
hauuta la fina et remission dal Capitolo, et anco li
Guardiani siano obligati a ricoder li luelli, et altro del
la Scola, che occorerà scoder sotto il suo Regimento, e
non saldando nel suo tempo, o ueramente l'essecution
contenuta per tali crediti in tempo d'un mese dapoi uscido
di Guardian, debba esso Guardian essermenato debitore
et de suo pagbi del suo, et questo per euitar alli disordeni,
che possono occorer

Adi 14. Giugno, 1609.

L'andera parte che a cerco, tutti quelli, che
essendo stati Guardiani et non volendo esser
ritornatto Carico possi immediate ritirar, paga-
ndo di pena Ducati doi, douendosi far immediate
in luoco. Quai denari restar debbano p beneficio
di detta Veneranda Scuola.

Adi, 23. Agosto

Ch'el sia parte che nella parte presa sotto li 6 Maggio
1607. che il Guardiano debba nel termine d'un
mese doppo ritornato del suo Carico consignar li
libri, et tutto quello che hauesse di ragione di
quella Veneranda Confraternità; dicendo dar bol-
li luelli, et creditti d'essa, se ne saranno: et tal parte sia
ottenuta, et osservata, contra ogni giusto, et honesto

lecito di non solo non consignar [illegible] Conti, lassiando scorrer gli anni vinc[illegible] et volendo pro
vederà cosi fatto abuso inerendo alla [illegible]

Vadera Parte, che se cetaro tutti li Guardiani, debbano nel termine de giorni otto doppo che sarà electo, dito successore far li la consegna di tutte le robbe, et preciamenti, che si ritrouerano in esso Scola cioè [illegible] xina de Ducati dieci, aplicati alla nostra veneranda Scola fraterna da esserli tolti vrendidionimēte dal suo Successore. Et doppò, che sarà intrato al suo carico el Guardian nouo, sia in obligo nel termine d'un mese dar fora le conti della sua administratione in pena parimente d'altri Ducati dieci da esserli tolti, come di sopra. Douendo poi li suoi Gindici far resta alcun debitor di cosa alcuna esser obligati in termine d'altri mesi sei hauerlo fatto saldar la sua Calla à misericordia: è con pena, termine di Quarantie; altramente so tacendolo, à [illegible] de hauerlo effetuato in quisto per loro sia habi potuto el de per loro non hauerlo fatto, resti conto debitor, siano mandati debitori nei libri di questa nostra veneranda Scuola, Ducati dieci, per cadauno di loro li quali siano et debbano poi esser scossi dal Guardian et Gindici [illegible] con le condition come di sopra.

[illegible]

Adi, 23. Genaro. 1611.

Anosendo il Guardian Grecarro et Gindici che il dispensar delle Luminarie che fin hora si ha fatto il giorno del Corpus domini esser dicomodo, et danno alla nostra Scuola, essendo quasi al fine del Quaresimale. Et che di detto giorno pochi concorrono a frequentar le sue Luminarie. Et conoscendo esser molto più commodo, et vtile di detta Scuola il dispensarle alla Domenica di Resurrettione. L

Andarà parte, che de cetaro, debba tutti li Guardiani presente, et il presente dispensar le Luminarie comenciando il Giouedì Santo, et seguitare tutte

le

tola di Valqua. in pena a' detti Guardiani che contrafacessero alla presente parte de Ducati dieci aplicati alla nostra Scola
— De si. n°. 43. de no n°: 1: Passo.

Adí. 5. Giugno. 1611.

Essendo il Guardian, che sono molti, che togliono le Lumunarie, et che non le pagano, ne meno li Guardiani si curano di riscuoterle, con daño della nostra Scuola. L'andera Parte, che li Guardiani siano obligati di riscuoter tutto il danaro delle Lumunarie, che dispensaranno, altrimenti paghino del Suo.
— De si n°: 41, de no n°—

Essendo il Guardiá, et Sindici, che nel Cap°: 13. circa all'obligo delli Sindici, non esser declarito se li Sindici nuoui debbano sindicar la Banca vecchia, et sono secondo loro necessario, che li Sindici che si creano di nouo siano obligati sindicar l'amministratiõ del Guardian Vecchio, et questo per ouiar à molti disordini, che potrebbono occorrere. L'andara Parte che essendo li Sindici che si crearanno di nouo siano obligati sindicar l'amministratiõ del Guardiá vecchio.
— De si. n°: 40. de no n°: 1. Passo —

Adi 5. Giugno. 1611.

Essendo il Guardiá Vecchio, et Sindici, che dal principio della introduttiõ della nostra Scola sin'al presente, e stato mantenuto da diuersi Guardiani [illegible] come dalli libri di detta Scola appar. Et perche in detto tẽpo altri che quelli che sono stati di Banca hanno saputo l'hauer della nostra Scola. L'adera parte che li Guardiani principiando dal presente debbino alla fine del suo Guardianato mandar [illegible] Cap°: nostro il danaro che li fu consignato dal suo precessore. [illegible] Et parendo [illegible] da consigna. [illegible]

[illegible] una cassa o Scrigno con due chiaue p[er] ponerui dentro il danaro
[illegible]tta Scuola. Et parimente quello haurà da consignar al
suo Successore le qual chiaue debbano restar una in mano del
Vicario l'altra del Sindico più vecchio, et la cassa in man del
Guardian: non potendo il Guardian tener danaro della Scola
fuori d'essa cassa o Scrigno: dando autorità al Guardiano
di far far detta cassa o Scrigno co il danaro della Scola;

—Desi n: 41. de non: —Passo —

[illegible]

[illegible] per la buona Amministratione d[e]l[le] [illegible]detto delle medesime
[illegible] la bene et delle più quiete et honorate
[illegible] disordini, et volendo [illegible]
[illegible] [illegible] Nostri Guardiani debbano
[illegible] nelle medesime Scole Gastaldi che

applicato il medesimo della Città vedendo il Governo, e Giuratj ordinarà che per una volta tutti Cittadini, riconosca all'E.S. la cognitione de gli inconvenienti, e danni, e negotij per do: uerli in ogni ragion eseguire per la sua Auditor corrono gl'inconvenienti.

Che niuno de Cittadini possa essere confirmato nella stessa Carica.

Che essendo male non habbia alcuna pernicie, e di pernicie conseguenza che li Giurati Città nominati pretendi di fanno confermare per tutto l'anno nel carico, ne sensarbori della Comunata Scaturisca nella Repubblica da che accade che non vengono à cognitione di molti li corsi dell'amministratione, e stata à Casa: Per ciò l'E.S. mirando all'interessi di detta Città ordina, che alcun Giurato in alcuno non possa sotto qualunque titolo ò colore essere confirmato nel carico ma l'altro Giurato nuovo in Città nella sua sorte, e luogo, e non possano essere confirmati, ne rieletti, ne possano esercitare alcuna autorità di Città, ne altro, ordinando, che tutti li Giurati, e Consiglieri, che saranno per l'anno venturo, e quelli, che saranno per l'anno seguente, non

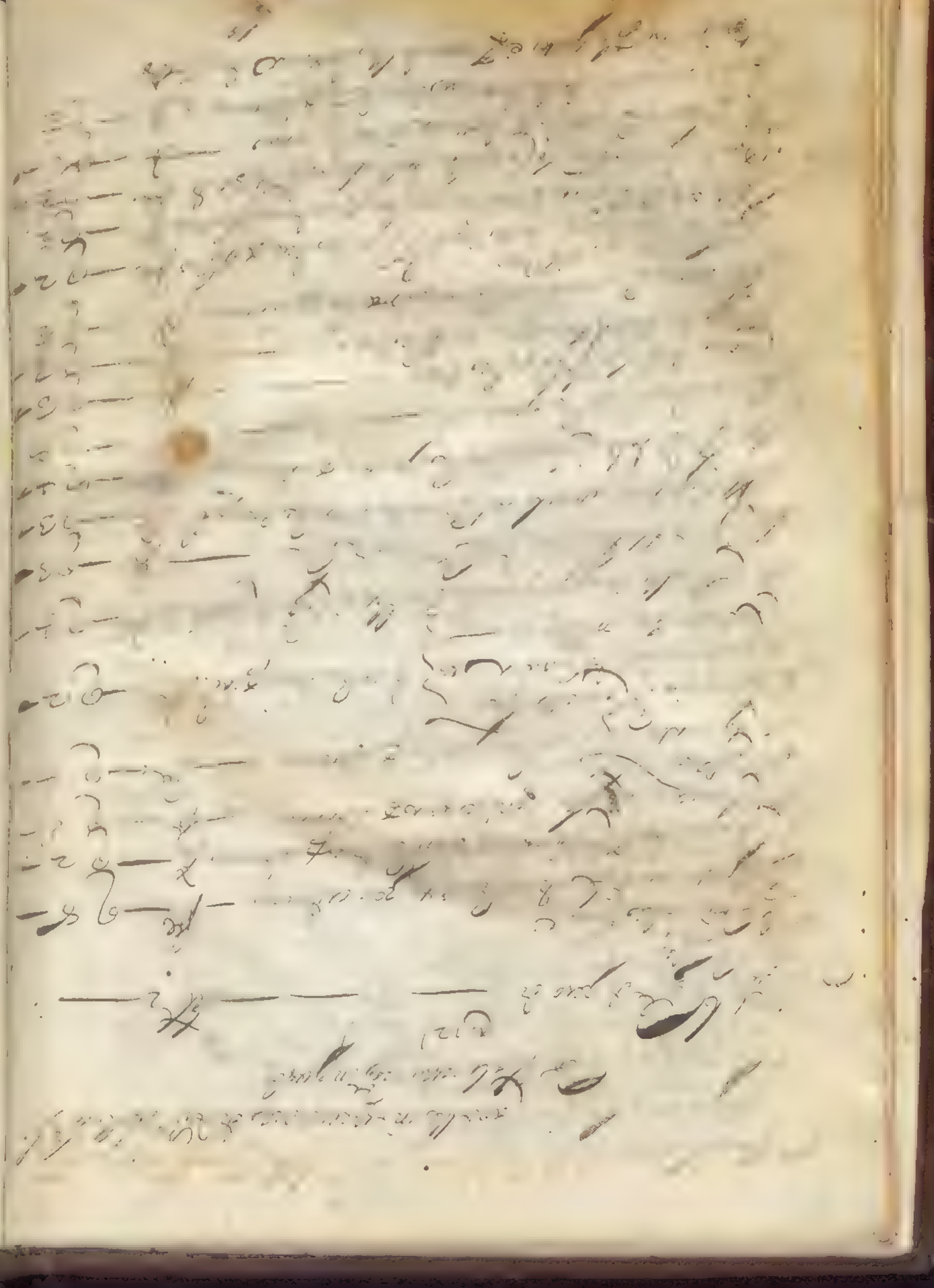

SILVESTER VALERIO DEI GRATIA

DVX VENETIARVM

[illegible] emolumento, [illegible] che [illegible] [illegible] [illegible]

...ente, et dall'Assistenza di S.ta Decreti.

...Che non sono soli Parrochi, Curati, ...
giudici Sinodali, ...
...gendola decima, e Primiciato.

...Che mancano Rettorie, ...
...Sacerdoti, e Chierici, che non ...
...Che Regolari ...
...Che ...
...Che ...
...Che

Piovano d'Istria celebrano le Messe nel suo Duomo,
onde in tal forma vesti conservano il suo Decoro, e si eser-
citano nella Christiana Religione, come insieme de
Nazioni.

Le Processioni del Giovedì, e della Domenica terza
vengano fatte con maggior solennità. La cui ordine resta
presso gli ordini antichi; ne vengano
Regolari alla stessa conseguite l'antiquate, che debbano
essere derivate, come sopra, ed in caso di scanda-
losa mancanza sia data parte da Superiori secolari, ed
a Superiori Nostri le quali nelle loro competenze congregati.
Così che la presente intimata ad ogni uno, che ne
venga affissa nella Sagrestia, e registrata, ove
facciasi [illegible] alla sua osservanza. Instituendo in ogni
tempo. [illegible]

Vicenzo Vendramin Proc.

Nos Vicenzo Vendramin per la Ser.ma Rep.a
di Ven.a e Prov.e nella Carica del Friuli.

Seguita l'ordine fra la Scuola de Sarcaga, Luce, e
Ven.le Scuole del Santiss.mo Sacram.to, Madonna del Rosa-
rio, e Stadi del Comune circa la questua dual giorno
del Duomo, sono state scorte alcune disordini, la
cui sono state causate à pregiudicio degli aquisti,
onde maggiori [illegible]

Determinamo, e con la Autorità del Senato Nostro
Ordiniamo, e Guardiani, che siamo [illegible]

l'ovo Maestro piantar Scola separata à cadauna
Rebitene, onde si vede con chiarezza, e facilità
tutte il nostro caldo vivace difficoltà nel cercato
esercitamento conseguire il suo disegnamento, se
non anco à cagione maggiore le sue intenzioni
in vista à Guardiani de Sagre del Spirito.

Non è di minor importanza il decoro della stessa
Dignità nostra del Duomo, col quale ugualmente dove-
vamo in avenire nelle elezioni de Capellani
Adhe sia Degnate esser sempre preferiti quelli
Sacerdoti, che sapessero cantare di Musica, e suo-
nare di Instrumenti necessarij per l'Organo, et in
mancanza di essi quelli, che fossero meno de-
fede quanto dello stesso Capo d'hanno d'havere
con-sideratione principalmente assistito alle funzioni della
Chiesa, e detti Chori in spetie di maggior Feste,
che maggiore cottide il decoro del predetto Duomo.

Sia il Capo principale di Guardiani, quale
soprintenda alle Scuole, registrate nelle Carte
delle quali, e dette da esso Scuola in cad. Elezio-
ne di Guardiani, facendone di ciò buona provi-
sione, e tenuta offerta della Sacrestia, acciò
in ogni occasione ogni La sua intiera direzione
che occorrerà. &c.

Palma li 14 Febraro 1700.

Io Vicenzo Vendramin Proc.te

SILVESTER VALERIO DEI GRATIA

DVX VENETIARVM &c.

Nobili, et Sapienti Viro Aloysio Tuscareno Equiti Prouisori Nostro Generali in Istria Jon suis Fidelibus Dilecto Salutem, et Dilectionis Affectum.

Omnibus &c.

Si approuano le Terminationi tendenti al maggior Seruitio non solo di questa Chiesa Ducale, e Scuole, ma di quelle delle tre Ville Palmada, San Lorenzo, e Rondis, come pure l'altre, che riguardano alla direttione del Monte di Pietà, et Ingspitale de Veneri, mancandoui à sopraintendere, che siano da chi spetta puntualmente osseruate, à fine che anco in questa parte siano tolti gli abusi in maggior gloria di Dio, et à consolatione di ciascuna

Omnibus &c.

Datum Nostro Ducali Palatio Die VIII. Julij Inductione Octaua

MDCC

#

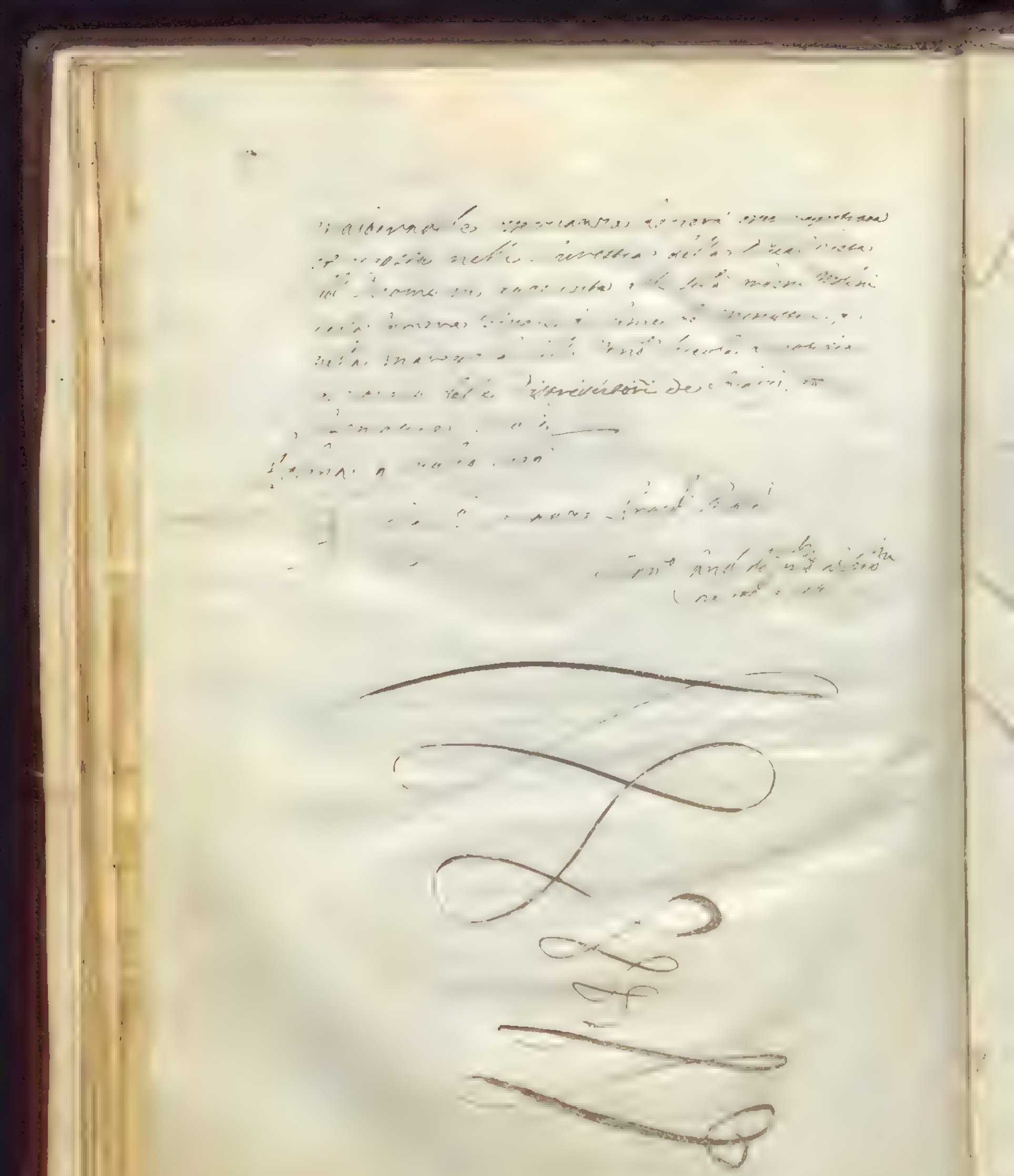

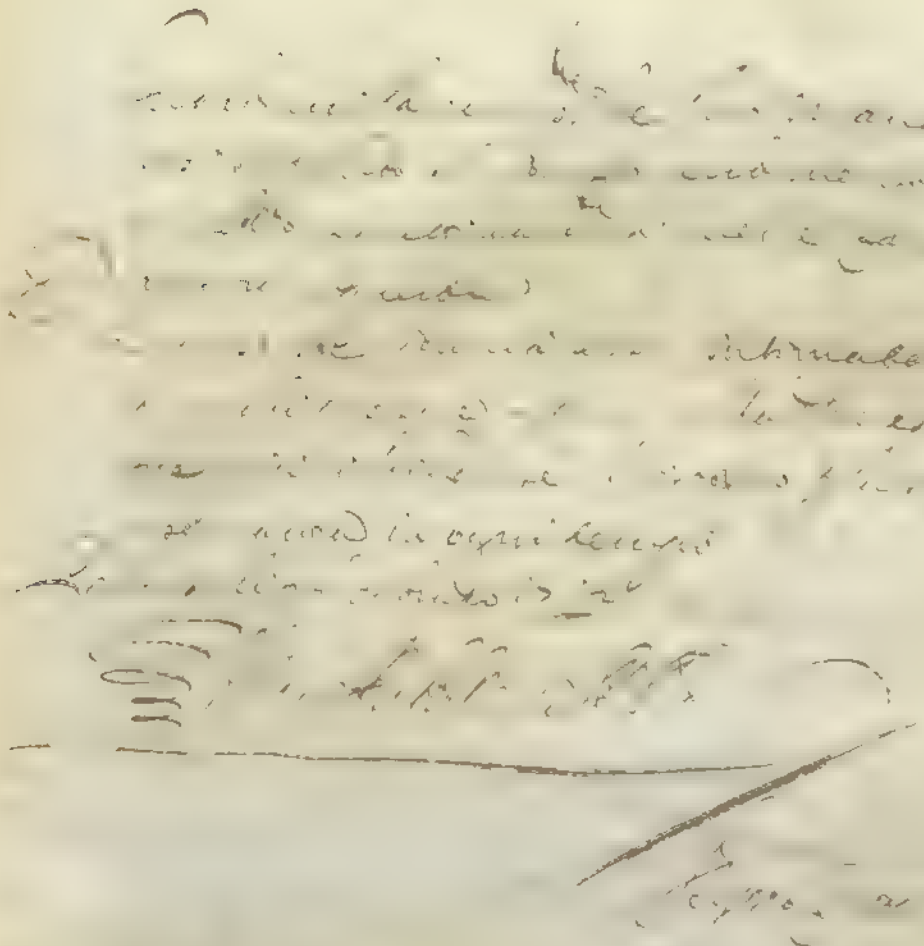

Il X. Luglio 1815 Pallanza.

Ho il piacere di scrivere a Vostra Eccellenza per comunicarle che il Governo Elvetico desiderando di stringere sempre più i vincoli di buona amicizia e buona intelligenza che esistono tra la Svizzera e questi Stati Sardi, ha ordinato che i Prigionieri di Guerra Sardi fatti dalle Truppe Elvetiche durante la Campagna ultima, e che si trovano ancora in Svizzera, siano posti in libertà.

Il Governo Elvetico ha pure ordinato che i Prigionieri di Guerra Francesi, che si trovano in questa Valle, siano condotti a Domodossola, dove verranno consegnati alle Truppe Austriache, che devono prenderli in consegna.

Il Governo Elvetico ha pure ordinato che i Prigionieri di Guerra Austriaci, che si trovano in Svizzera, siano condotti a Domodossola, dove verranno consegnati alle Truppe Austriache, che devono prenderli in consegna.

Il Governo Elvetico ha pure ordinato che i Prigionieri di Guerra Austriaci, che si trovano in Svizzera, siano condotti a Domodossola, dove verranno consegnati alle Truppe Austriache, che devono prenderli in consegna.

non lungamente stata omnesa la Serenità
nell'Eccellenza di Pietro Bembo non la
loro autorità, e che solo in modo nonsi
annichilar dell'autorità della Carica giurando
benevolenza come sopra, e volendo
svadicare un tanto disordine, che ogni
dimi accaderà corretto esser pregiudiciale
a essi, tocchi stanno alla Carità sua?
contribuire l'opera sua in loro favore
con l'autorità della sua Carica avvisa di
ciò chiaramente commanda

Che Rubi e radunati il Gov. di Cipro
Pre Vicedr Scotti e Pier Contarini già ritirati
entrati nel mese Pinal Fiumo, e Cipro di
S.ta Maria di questa Fortezza, hanno un
accademia Penali, ed obligati comparire
avanti di Sig.ri Rettori di Famagosta in numero
di sei Vicarij Giudici e Cancellieri e del loro
seguano alle prove, e sia della Commissione
del Capitolo, e delli quali presenti si scriveva detto
Capitolo, e prendo in esso Capitolo accusano e si
accusando Padroni di Schiavi possono essere
dalla Superiorità della Carica predetta li
Padroni con la sua pena, e pecuniaria
in servitio più opportuna dello stesso Reo con
una aggiunta di Spade cento Penali Sig. nari
ritrovandi ogni, e qualunque Parte, che
nemisse [illegible] ritrovi ripugnerà
sia nulla, e di niun valore, e che di avvisi
ordinare in contrario della presente

l'Ecca. d'Riva d'one incorrava in lire cento
cinq.ta d'Ruale cinque con.ti da essere Cassata
dalla Mat.ca, e Cancellato da quel Collegio di quel
che era, ed in fatti la Condizione diventa
Straordinaria.

E perche. [illegible] alla Sessione
Congiunta, e non potendo la detta
adunanza, commettendo che li Sig.ri Priore
Collegiali in pena di Ruale cinque da essere
Cassati in Matricula, oppure la presente
Ord.ne che a tal effetto havranno a leggi
in Ruali Sig.ri, e Fratelli, se presentare sotto la med.a
pena di L.re Dieci Sette e stendere altra
Carta, fra tanto che fia stata avvisata dalla
Mat.ca [illegible] e se mai alcuno
[illegible] a pena Cinquanta
[illegible] altro [illegible]
[illegible] Ruali [illegible]
[illegible] Congiunta [illegible]
[illegible] Mat.ca [illegible]
[illegible] Cassati [illegible]
[illegible] Ruali [illegible]
[illegible] Mat.ca

y.

Noi Antonio Sacorgnan per la
Serenissima Republica di Venezia Provedit:
Generale nella Patria del Friuli.

Nelle molte difficoltà, che incontrano [illegible]
mezzi di villeggiare nel corso d'l tempo, in
che s'attrouiamo all' esser [illegible]
di quanto [illegible]
tenere Le Cariche [illegible]
o siano Confraternità [illegible]
della B: V: M: del Rosario, e della B: V: M: [illegible]
Carmine erette, ed essistenti in questo
Sacro Duomo, abbiamo creduto nostro debito
di ricercare, onde [illegible]
il disordine.
Essendo per ciò sotto l'occhio [illegible]
Soggetti descritti per Confratelli [illegible]
altre Confraternità, abbiamo
che quasi tutti quelli, che [illegible]
sono descritti sono per anche registrati
nell' altre dette, così che quantunque
siano stati separate di [illegible]
sostanza un'sola con due differenti
denominazioni -
Oltre di che ci è venuto [illegible]
che questa d'l Santiss: Sacramto, quale in
realtà essendo la principale, [illegible]
instituita [illegible] al Culto assoluto
al Sig: Iddio che nel Sacramto [illegible]
si adora nella sua essenza di vero Dio
e vero Uomo, e che questa essendo la

più aggravato di ogni altro per le quali
quotidiane Funzioni, nel quanto stesso è la
più povera di rendita, così che le Funzi-
oni sieno indecorose:
Volle per tanto la Maestà di Carlo Terzo
di essa Scuola con tutti li Decreti e Termi-
nazioni estese dal Zelo, e dalla Pietà de
Fratelli di essa, con le quali a misura
delle Contribuzioni di questo reale Tesoro
in tempo sono stati regolati li Capitoli
della Maestà sopra per il miglior Servi-
gio del Culto Divino, ed a scanso d'ogni disordine,
siamo venuti in deliberazione di decre-
tare, come in vigor della presente, che previa
l'approvazione dell'Ecc.mo Senato dovrà
riportar la sua inviolabile osservazione
coll'altro demandato, ed espresso nelle
Commissioni della Carica, Terminando,
Decretiamo e Comandiamo.
Primo. Che per tutto tra la
prefatta Scuola abbi ad essere fatto
un solo generale Capitolo così che detto
solo generale Capitolo a Governo sia proibito
che Grandeur, e Stabilir possa quelle Carte
che prima sia letta in Scritto nelli Fratelli
Congregati per Governo credersi nec-
essaria, ed opportuna per la sussistenza,
e direzione di essa.
2do. Che atteso la mostruosità
trattazioni di Persone Civili a Capaci ne
sostenere senza Confusione il Governo e
direzione

direzione di tutte esse tre Scuole, il numero
dei soggetti che comporre debbano il generale
Capitolo, sia ridotto a soli trenta dei più
Civili Forestieri, e di buoni Costumi, e
Letterati, fra i quali li quattro Procuratori del Duomo
di Spoleto, il primario Priore della Madonna della
Stella, il Sindico del Sacramento, e delle Ben-
venute, il Priore di Sebastian Martire
Eremita, cioè 26. fatte 1658. e della Scuola
di Santa Maria 1125. fatte 1725. con la
quale unita il numero del Governo della Scuola
del Sindico è stato per l'oggetto unico di
levar la confusione, ridotto al numero di
quaranta due.

3.zo Che per evitar tale inconveniente
tosto che la metà avrà ricevuta la prima
approvazione, siano a sorte balotati la prima
metà delli Soggetti che compongano li due Capi-
toli e Governi delle tre Scuole, ed il
a la Balotazione, cadauno delli Soggetti
medesimi, perche quelli, che sopra ottenuto
la metà delle voci favorevoli, saranno
maggior numero delle voci, siano del numero
delli trenta del nuovo generale Capitolo, e
Governo, dovendo però restando nel numero
stesso quelli, che saranno sono stati
estratti nella Cassetta di nuovi guardiani
per essere balotati solamente per vedere se
la loro precedente guardiania

4.to Che mancando di mancare,
o per morte, o per trasporto di Domicilio fuori
di

di [illegible] [illegible] alunno in [illegible] numero [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible], debbano esser admessi al
concorso tutti quelli che [illegible]
[illegible] in luogo [illegible] mancanti,
a morti ed al num.° de concorrenti
siano e s'intendano eletti quelli che
avranno maggior num.° de' loro favorevoli
di tutti passati però sempre al meno la
metà [illegible] voti de' votanti.

V. Che per questo primo anno
successivo debbano tutti quelli restati che
con la prima ballottazione saranno stati
eletti dal Governo, ma passato [illegible] primo
anno ridotti debbano [illegible] in
contumacia esclusi dal num.° stesso li
tre, che [illegible] ballottazione avranno
avuto minor numero de' voti in loro favore
e siano ammessi al concorso tutti quelli
che avranno il loro occupato [illegible] voti,
e così [illegible] esclusi [illegible] num.°
[illegible] concorrenti a [illegible] ad intendersi
eletti non [illegible] quelli che [illegible]
[illegible] la metà [illegible] voti de'
[illegible], avranno maggior num.° de' voti
favorevoli

VI. Finalmente [illegible] anno [illegible]
restar esclusi altri tre di quelli che nella
suddetta prima ballottazione avranno avuto
minor num.° de' voti nella loro prima
elezione e così con [illegible]

La Balotazione di anno in anno con
tinuare. La elezione, sarà che tutti i
primi trenta avranno fatta la Con=
tinuazia di un'anno fuori di Governo
per esser rimessi, e rimpiazzati me=
diante la Balotazione, determinato che
ciascuno abbia il suo anno di contumà
sempre però in concorso con altri,
onde nella sopradetta primiera Balotazione
o nell'altra susseguente non possano mai
esser eletti nel numero delli trenta del
Governo, o non possano altre cariche ac=
cordi.

VII. Fissato il sopradetto numero
delli trenta del Governo oltre li quattro
Procuratori che convocati come si devono
in tempo per l'occorrenze dell'anno, o delle
loro delle tre Scuole si giudicasse esser
di bisogno almeno di undici quattro compresi
li detti quattro Procuratori.

VIII. Che ogni anno esse, e sia
siano eletti li Guardiani [illegible]
delle tre Scuole [illegible]
da [illegible] con li due terzi
de' voti favorevoli delli Ballotanti, e dalli
sopradetti della Procuratia presentata
nella sua essere in anno di tre anni,
dovendo essere suo impegno di far con
vivere a tutti li suppositi di ciascuna
delle tre sopradette Scuole, e far
tutto ciò a che dalla Maestà, e da Beneficii
[illegible]

[illegible] obbligati.

IX. Che il sopradetto Governo abbiamo anche di giudicare quelle parti, che crederanno necessarie per il particolar servizio delle loro respettive Scuole, secondo le giornate rimanenti ne darà parte alli Giudici da quali si farà mentione in altro loco [illegible] alli detti Giudici [illegible] per [illegible].

X. Che del corpo del numero sudetto delli Governi esser debba eletto almeno con li due terzi delli voti del Consiglio un Soggetto col titolo di Cassiere, quale abbia da durare per anno uno, ed abbia la [illegible] da quale [illegible] tre anni.

XI. Obbligo di detto Cassiere sia di far tenere col mezzo delle Scuole uno esatto catalogo delli Libri, che già sono instituiti in ciascuna Scuola di Battel la rispettiva loro tenuta, conto distinto e separato, e di tutta la spesa, che farà per occasione nel corso del suo Cassierato tenendo il solito in cassa in Cassa o Scrigno sotto due chiavi l'una delle quali dovrà stare nelle sue mani, e l'altra nelle mani del Guardiano della Scuola del Santissimo Sacramento, con questo però che [illegible] non possi alcuno [illegible] di solito, ne dar

alcun

alcun pagamento senza ordine in scritto
o sia Polletta sottos.ta almeno da due delli
Guardiani doi esser consegnata in filza
numerata, munita della ricevuta di
quello, a cui sarà stato fatto il contan.to
per dover esser chiamata esso Polletta
in ogni Bastido, che sarà giustato di
spesa; senza il qual requisito non passi
esso (assieme esser fatto i pron.ti dalli
Sindici ed Intrattenuti nelle Bene-
zioni delli Escavatori come si dirà
più avanti.

XIIa Che salvi, e riservati
tutti li altri ordini prescritti dalli Capi
della Congregatione Maraglia della Scuola
in proposito del Maneggio della Bandiera,
delle dette tre Scuole, e della Scuola ordinaria,
ed straordinaria, sia instituito un
nuovo Libro, a cui dovrà darsi titolo
di Cassa generale di Cimanzi, ed affran-
cazioni, ed una Cassa, o sia Scrigno,
dove di anno in anno al tempo del
Scrutinio che dovrà farsi dal Cancelliero, e
dalli Guardiani più tempore delli loro
[illegible] nel luogo di [illegible] si dovrà
[illegible] la Cassa comune (assieme
sia riposto tutto il soldo delli Cimanzi
[illegible] con quello
delle affranca.ni delli Capitali Livellarii,
[illegible] nel Libro suo: debito alla
Cassa, e credito alla respettiva Scuola
della

della summa che si entroranno col dar ex
nero l'registro c.° del saldo delli Capitoli in
bianco separando da quella c.° con la data
Ciascuno della rendita. e così riservar
a parte il saldo delli Capitoli p. essere
di nuovo investiti quale anno di mano
in mano che ascenderà la summa di
p.ti due cento doverà essere investito
sopra questo Santo Monte di Pietà sino
alla massima di nuova investita. e
trattener quello dei Ciascuno a ragione
venga estratto il rimanente della sua
partecipazione tra scudo e particolare
a quella della summa del sant.mo Sacram.to
ch'essendo la principale, e la più
aggravata da spesa e di aggravio è
anche la più proficua di rendita,
quali di ordin.° non sono sufficienti
a supplire col debito dovrà alle
sudette una Sacra Funzione.

XIII. Di questo Cassa

dei Ciascuno e Capitoli dovranno
esser tenute quattro chiavi una a
cad.° Guardiano, ed una al Vesc.°
una al Mag.° nostro e non mai
alcuna carta la trasa. Estraordinarie
da non con parte presa almeno con
i tre quarti di tutti dei Governi
Scrupina però con la Chiave che altra
Scuola del Sacram.to Governerà con 3 bb.
a mano quanto più essere vorrà

el

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
se [illegible].

XIV. Che dal Corpo medesimo della Università di Jacovaro essere debbano eletti tutti gli anni con le sue tre voci delli due Soggetti di Jacovaro congiunzione col titolo di Contradittori, e di Sindici, e di questi sarà in arbitrio [illegible] di esaminare le carte che di tempo in tempo da Guardiani saranno presentate, e come si è detto nel Capitolo Nono dovendi Guardiani d'ogni anno essere eletti in settembre giorno della Convocazione del Capitolo, Sindicarli, e contradirla, in quanto avessero qualche eccezione, ed indi abbiano debito di assistere alla resa delli Conti del Cassiero, e delli di Guardiani ricevendo le carte, e scritture [illegible] Pecunie, e similmente abbiano debito di ricadere anche li stessi Sindicati, perche in caso di mal'amministrazione, da essi abbiano ad essere astretti li Beni di Cassieri per quei compensi che saranno dal [illegible] e Beni [illegible] Medesimi [illegible] [illegible] [illegible]

già dell'altre Cariche.

XV. Che dal corso delli sudetti Vicari, e col metodo stesso delli due Terzi de detti siano pure eletti li Sorteri col titolo de Vicarij, o siano Assistenti uno per cadauna Scuola, i quali non abbiano altra ingerenza, che di comporre con li Banchi unitamente con li due Guardiani col Cassiero, e con li due Sindici per detta quelle occorrenze a supplimento delle quali a senso delle Regole, e delle Determinazioni degli Stessi Generali Capitoli non ci è bisogno del generale Capitolo ò ci siamo di supplire alle cariche delli attuali Officij di Guardiani in caso che per legitimo impedimento mancassero, e non potessero intervenire a come debito de Guardiani è di accudire con zelo, e con attenzione a tutti gl'interessi, e vantaggi della loro respettiva Scuola così essi Vicarij abbiano, ed aver debbano il peso solito da Visitatori col titolo di Confrati della detta rata Scuola, che possano intervenire, e dire nelle essi tutte di alla Congregazione del solo primo però di Vicarij; dovendo intendersi della Banca sudetta a voce il Priore dell'Archa solito eleggersi dal Capitolo della sola Scuola del Santissimo Rosario, e che da esso devono darsi ancora egual-

mi

col [illegible] della Nicola Scuola [illegible]
lissimo Giosavio dal corpo di S. Ignazio,
assai effetto con li due tonni de Sole e
Lagoma pure della Confraternita di Sal
Carico.

XVI. Fermo restando il metodo
prescritto dalle corrispondenze Ministeriali
con l'Ufficio del Regio Cappellano di
[illegible] Regio Scuole, e Licei
della Marina di Napoli nell'assenza di Fun
zioni, e Processioni generali nelle
quali i convocati tutte tre le Scuole
il Quartiere, e il Clero di ciascuna
Scuola, come sopra dette pure, gli Confratelli
abbiano obbligo di portarsi con Cappa [illegible]
gli altri del numero delli Venti vadino
almeno una volta con la Scuola del
Santissimo Sacramento, e l'altre
volte alternativamente con l'altre
due Scuole.

XVII. Avendo posto in pra-
tica, che una delle maggiori diffi
coltà, che s'incontrano nel trattar
di voler ben regolare il Clero di Pun
zioni, ed insieme la principal
Causa, per cui poco rubbo della Disciplina
della Scuola, resta inosservata, e si
cambia ogni festa [illegible] Cappa [illegible]
[illegible] stretta regola, massime di

Giustizia

Essattori, che stabiliti erano stati siano
nell'anno 1651. e rauuisati con Ter=
minata^a^ d'Vdienza S^ta^ Sabbatina vichiel
giá Genn^o^ Gennaio 26. Aprile 1658. do=
qualche tempo non ne sono stati
eletti altri, cosiche a poco a poco andranno
indecente, e troppo graueza di essi
guardiani resti l'impiego dell'essa
zione, rauuisando però ben il
metodo abbandonato e mostruosa
inuenzione di questi Essattori. Decretiamo
e Terminiamo, ed in vigor dell'vrgente
Eleggiamo p questa volta in Essattor
di Detta essa Hē Scuola la persona di D^n^
Sebastian Ricco q^m^ Ant^o^ con obbligo però
al med^o^, benche da lui contracto di
buona puntualità, di prestar idonea,
e sufficiente Cauzione di buon' ammi=
nistratione, e di sottostare principalmen
ad consolidare in qualunque suo difetto
in esser approuato dal general Capitolo
col magg^r^ numero de' voti d'ine ratione
in Pretà de Cōstanti, douendo pero
continuar nel Carico fino a tanto,
che con la douuta sostituzione supplirà
alla sequenti sua incombenza."

XVIII. Douerà esso Essattor
mediante li Scodarelli, che di anno
in anno le douranno esser consegnati
dalli Scriuani separatamente le Scuole
con Decreto esigerà [illegible]

annuali

annuali di caduna di esse Scuole ed insieme
[illegible] tutti [illegible] che da Guardiani e
dal Cassiere saranno creduti esigibili
col solo di loro in mano del detto
Cassiere e del Guardiano che avrà una
delle chiavi della Cassa ogni mese da
riunirsi il Mese tutto il giorno che avrà
esso nel corso di [illegible] Mese Stan-
ziare [illegible] nelli Scodavoli di ricevuto..
facendo che detto Scrivano sia tenu-
to alla fine di quei Debitori, da quali
avrà egli essatto la summa che di esi-
in Mese anderà ragando, e debito alla
Vista della Cassa.

XIX. A tutti quali sarà
avrà esso consegnato qualche summa, di cui
egli fare le comuni necessi ricevuto.
ch' esprimino p conto di quale della Scuola
abbia ricevuto il soldo, col debito di se-
gnare subito nello Scodavolo, quando
non ricevuto, il giorno il Mese e l'
anno p che ordinate comandano.

XX. Sia [illegible] secco impegno
di anno in anno [illegible] Mesi dopo
fatta la [illegible] del cassiere
dei [illegible] Scuole [illegible] [illegible] rimasti
d'essazione, che [illegible] siano [illegible]
e cassiere [illegible] [illegible] [illegible] nelli
Scodavoli secondo [illegible] [illegible] non
[illegible] [illegible]

[illegible]

cursori contro li Debitori, nel qual caso
come inessequibile o cedenti sotto l'esse-
cutioni decretate dalli Guardiani Assiero
e Vicarij essere Scomunicate.

XXI. Abbia detto Prelato
incarico impegno di accudire, e sollecitare
la predetta Lite, cosi incoata
contro Debitori, e contro Detentori de
Beni di ragione di cadauna di Essa
non pramocurando cerò di meno che non
si mancato contratte il Disegno d'Essa Regione
di Debitori senza interesse e comando de
Guardiani e Banca Definitorio cerò de
Capitolo. salva sempre il retto il jus Capitolo.
sempre non intendendosi con Essi Guar-
diani, e Passieri prima di dare alcuna
Sentenza in detti Cedi casi particolarmente contro
Debitori Inadempienti.

XXII. In premio, e mercede
di un tanto impiego, e Ristretto impegno
cosi e maggiormente sopra il Salario, e
Emolumenti quali hanno di Ragione, e
Jus Emolumenti, come sopra, altre l'essenzione
di tutte le Decime, che le Possa,
e possa dare in detti predetti, e nell
avenire: cosi contro Debitori, in quanto Sua
Debitori medesimi resti inessequibile non
ostante essere Ingiunto, e Terminato
in Jus con Sua Definitiva Sentenza, ma
detti Cursori, e non Sentenziati
detti Debitori sopra di ritenere, e detinere

auer debba ritrouarsi ecmbo di tutto il
sesso, che andarà assiggendo altre le
cose come sopra nel nostro capitolo.
Non il Salario, ne l'utile sarà se non
quello che sarà stato fatto il fatto
dai suoi Conti.

XXIII. Ogni terza Domca
si rese obbligato dessso il Guardiano,
la quarta le Chiavi, il Camerlengo, e lo
Scrivano si ritrouarsi al Banco per
riceuere il Salario che dall'Assettore
sarà stato nel precedente Mese essatto
per le mente cautioni al d.o Assettore
e far sanelire altri necessarij giri
di conti in detti precedenti Libri.

XXIV. Che non possa esser
conuocato, ed unito il Consiglio, o sia
Congresso almeno almeno di sei delli quattro
Governatori, del Guardiano delli tre Guar-
diani, del Cassiero, o delli loro Vicarij,
e delli due Sindici.

XXV. E perche ridotto anche
in questo poco numero il Governo, non
abbia [illegible] maniera, mentre non
sia legitimamente impedito, se tutti
li sopra detti non vi saranno [illegible]
seruendosi, cada nella pena di Lire
cinque da esser la metà d'essa data
alla Fabrica, e di Lire tre per la persona da essa
inuitata [illegible] della Fabrica [illegible] metà da
detti

delli Decreti generali non sarà ammessa
la legitimità dell'impedimento, ne'
casi predetti, s'auerà mancato e
possano in tutto caso d'esclusione di
detti Signori Consoli restar esclusi
dal Governo.

§. XXVI. Sciolta con le giu-
ridiche di tutti i Consoli, uni l'Officio,
et insieme lasciato ogni contenzione
preteso alla persona Ciuile ed'ab-
bità di scandare l'ingresso della
Cariche della Scuola, e particolarm.te
à un Guardiano, ed'altri di detto che
a chiunque simile di mettersi
in possessi della Carica senza più
solita e prescritta in Decreti alli
Guardiani di S. Fede, ed altre Carice
di S.ta Carità, si intenda all'istesso
resti escluso dal concorso a tutta
la Carica, Carica, ed'ogni altra che
succeda, si intenda dal Capitolo di
detta Scuola, con Decreto di
Capitolo S. Monte di Pietà, col douer
ogni contrauenti tutti quelli,
che con particolari Decreti dalle Scuole
Grandi, non potessero stare
esentati da S.te Cariche della Scuola,
quando ciò non ostante continuar ne-
lesero in tale pretesa contenzione.

XXVII. Con la presente
regolazione non douranno punto restar
ne intendersi derogati gli altri Capitoli della

nas rediche Maneggi a Decreti degli Eccelsi
Eccelsi Giudici Criminali Tribunali dovranno
esser più esatti osservatori, ed esecutori
con espresso dichiarg.to a tutti, che a tutti
gli altri Confratelli, che non sono, non sa-
ranno Giurati dell'Arte, deve intera-
dersi riservato qualunque diritto
Jurisdizione, e superiorità della loro respettiva
Giurisdizione, come se fossero dello stesso
Corpo, e come godevano, ed hanno
fin ora goduto. Ne mancherà &c.
Palma 2. Luglio 1745

Antonio Lavagnan Pub. Not.

Paulus Jannoni Cancell. Publicus
Die 19. Luglio 1745. Leuptæ

[illegible] Primarii Sodalitii [illegible]
[illegible] Rdo: [illegible] Antonio Lavag-
nano Pubblico Nostro Scribe in Pa-
tronum fidelis dilecto salutem et di-
[illegible] Tenuto alla ver-
sione, e tenore della Copia, che
di sopra si descrive, Vi ordiniamo, e
Mandiamo, che [illegible] Copia
Vocale Protezza cioè [illegible]
Sanctiss.mo Rosario di B.V. del Carmine
pregiudizio della loro Rendita, ci rapporte-
rano le vostre diligenze in scritto [illegible]

quali essamini ci accerteremo se li
siniscalchi che crederanno necessarii, giu-
dicheranno colli esamighi suddetti
per ridurre al solo numero di 64. com-
presi li quattro Consoli, cioè 60. persone
più civili e capaci di codesti Abitanti
unendo principalmente tutte le necessa-
rie Scuole in una sola tanto
più che le persone sono quelle [illegible]

A questo oggetto avanzo la nostra
ossequiosa con tutte le dichiarazioni
necessarie coi provvedimenti che ci
accompagnano, ci diremo che quando
le suddette persone concorrino nel
elezione ed unione delle Scuole come
sopra stabilito la stessa rappresenta la stessa comu-
nazione, nella quale noi abbia ad essere
inalterabilmente osservato.
Data in Foligno Lucca li Agosto 1835 XV.
Gabi M D CC XXXV. [illegible]
Nicolò Marchesini Segretario

Tratto dal Libro delle Carte [illegible]
[illegible] a c. 74.8.

Palazzo Generalizio.
L'anno mese [illegible] giorno di Lunedì 10 Agosto
[illegible] Pontificia Governativa Provinciale Consesso il
Signor Consolo della Venerabile Scuola del
Santissimo Sacramento, Rosario, e Carmine
intervenendo li Signori

F. 60:

D.r Gio: Fran.co Cerreto Arc.r di Chiesa
Enrico Erico Arc.r di Chiesa
Gio: Dom.co Biondi Arc.r di Chiesa
Gio: Batta Tornaschi Arc.r di Chiesa e Visitad.r
Christoforo Bianchi Guardiano del Sant.mo e
Sindico del Rosario -
Gio: Tornaschi Guardiano del Rosario e
Contradicente del Santissimo -
Nicoletto Tirassi Guardiano del Carmine
Gio: Pietro Giovanetti Sac.o del Sant.mo
Battista Lai Sac.o del rosario e Cust.o del Sant.mo
Gio: Batta Nicoli Cust.o del Sant.mo e del Rosario
Giacomo Lenero Contrad.r del Sant.mo e Sindico
del Carmine -
Fran.co Tiraboschi Contrad.r del Rosario -
Gio: Batta Bianchi Contrad.r del Carmine -
Ant.o Pietro Contrad.r del Carmine -
Antonio Nicoli Mag.r del Sant.mo
Giuseppe Cigarini Visitadore
Fran.co Tornaschi Mag.r del Rosario -
Stefano Torre Mag.r del Carmine -
Matteo della Santa
Gio: Batta Fedrici
Giuseppe Bianchi
Carlo Bambaletti
Gio: Dal Pio
Fran.co Cerreto Fabbro
Antonio Nicoli
Pietro Nicoli
Lorenzo Pedrini

Sebastian Ciurini
Domenico Simonidi
Antonio Samson, ed
Io Giuseppe fu Antonio Pistacchi Scrivano
in Stucchi R. B. R.: —

Li Sig.ri Guardiani essendo stati con
comando di S. E. Amb.r R.e di concer-
cato il presente Cerimoniale quanto
segue, che le Sitie riceveno all'Hos
pitali concerne di esser ancora la sua
Scuola ancor sotto il giuoco
di un solo generale, quello che sarà
di P. so. Sabato di sera dell'Ascensa
solennità —

E' stato Bello S. Sig.r R. 25: — Sig.r R. 7 —
Passò non dilungandomi scrivo per
comando di Sua Eccl.za —

Giuseppe fu Antonio
Pistacchi Scrivano —

Adì 7. Agosto 1745. Palma

1.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

sopra la generalità dei Comitoli già
estesi [illegible] dell'Ill.mo Senato
con le sovrane Regali determinazioni de dì 15. Luglio
[illegible] e credendo conciliare l'intervento
e [illegible] in servizio della Scuola meglio col
dare giusto, e conveniente piacere a' dì
Signori a' [illegible] di ogni dubbio
la Deliberazione, e Terminazione richiamate
qui sotto segnate.

I.mo Per quello riguarda la
ricerca, che fanno essi Sozzetti se li
quattro Eletti [illegible] di Sopra, possano o
non possano essere eletti ad altra Carica
dichiara ch' essendo già scorsi sopra
li nò giorni [illegible] di Settembre prossimi
in cui [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
osservato quanto sin'ora è stato pra-
ticato.

II.o Sopra l'altro punto, in
cui si ricerca se nel numero delli trenta
Sozzetti che formar devono il Governo
[illegible] possano entrare li Figli di Fa-
miglia di più di uno per Casa, sia
stabilito che [illegible] con li Figli
di Famiglia [illegible] [illegible]
[illegible] Comitolo della Navegola avesse
[illegible] il numero [illegible]
[illegible] Figli di Famiglia che
non [illegible], o [illegible] particolari
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] un [illegible] separato dal

Capo

Capo di Casa; ma quando in altra forma non si potesse fare il num.o all'ora sia continuata la pratica sin'ora corsa, con questo però che nella elezione particolare del Cassiero cui abbi ad entrare solam.te chi non è soggetto alli altrui Esami, e cui non aver debba il luogo doppio di Guardiani e Ricevi

III.° Quanto all'elezione delle Cariche sia continuata la solita pratica delli Scrutinj, e quanto all'aggre= gazione di nuovi Soggetti al numero delli trenta del Governo essendovi Con= correnti, si abbiano ad insinuare alli attuali Guardiani (Mastrelli) quali douendo essere in numero di sei alla Balla d'oro, potranno nominarli con questo però che le nomine siano fatte a sei soli nomi a Persone diverse, e douer esser ballotati ed admessi almeno con la metà de Voti ed in caso di parità de Voti il minore di età ceda il luogo al più vecchio.

IV.° Quanto poi al ricer= cato tempo più opportuno alla rin= novazione di tutte le Cariche, reitera Decretato che questo esser debba quello in cui scade l'eleggersi il Guardiano del Sacramento, e che il possesso s'in= tenda conseguito nel giù della dottrina, Processione del Corpus Domini.

V.°

V.to Sopra il dubbio proposto nel Capitolo 9.o che parla della Processione della Santa Croce che devono fare li sudetti Scuardiani, resta spiegato che la Santa Croce, si è intesa di mandare alla solita processione, che già in ordine a nubbi Devoti vengono rassegnate a gli Scuardiani generali in Domenica, nell' atto di ricercare la permissione per la convocazione delli Confratelli.

VI.to Per il Zelante ricordano il Cassiero resti Domenica quanto si è detto nelli Capitoli X.mo o. XI.mo aggiongendo solo che al d.o Cassiero non habbi ad essere eletto se non chi prenderà conto coi suoi Compagni dell'anno che è stato praticato dalli Scuardiani del seguente Maggiorato, e lo conto.

VII.to Continuerà lo Scuardiano ad essere di Bavin, com'è stato sin ora, e quanto alli Maggiori dovendo essere tre uno di ciascuna Scuola eleggendosi dal Rotto il numero del Sacerdote, e dovendo essere uno di ciascuna Scuola, Cittadino, come di sopra, nubbi devono essere il Priore della Santa Croce riguardo all'intiero Corpo del Sopradetto, si dichiara che li Maggiori debbi il sol'onore di essere del Sacerdote.

VIII.to Acciò

del

gli dubj circa l'Assattore; resta dichia=
rato che il Governo di Trento ogni qual
volta il già eletto non supplisca per tutte
a tutti i requisiti di abilità e fedeltà di norma
degli obblighi addossatigli con li Capitoli
e sempre che il già eletto rinunciasse
sia, ad'intendersi in piena libertà di
scegliere, o con le solite formalità
del Concorso, o con quello dello Scrutinio,
e della nomina di Sconti a nuova
elezione di altro Soggetto capace sempre,
però sotto tutte le Leggi stabilite con
li Capitoli approvati dall'Augusto Senato.

IX.° Succedendo poi, che in
qualche caso di Convocazioni degli Con=
sorbali del Governo non si volessero
trovare almeno due degli Osservatori
del Duomo, sarà in libertà di chi
presiederà in nome degli Augusti
pro tempore, previo l'assenso della Sanità
di legittimare la Convocazione anche
coll'intervento di uno solo di essi che così

a gloria del P. Sole non resta
Salva 28. Apr. 1745

Antonio Savorgnan Pod.tà

Ti. Card. Petazzi

[illegible]

Adì 29 Luglio 1752 – Fatta

L'Illmo, et Ecc.mo Sig.r Angelo Contarini per la Grazia
Sig.r di Venezia, et Procur.r Cap.te nella Patria del
Friuli fatto il douuto riflesso alla Parte che con
le douute consideracioni alle cose passate, et al vantag.
gio e quiete che da essa ne sarà per derivare, fu sotto
li 20 Luglio passato presa dalla Banca delle Ven.de
Scuole del Santiss.mo Sacramento, S.ta Mad.a del Rosario, e del
Carmine di questo Ducal Duomo, del proprio di presa
denza trà li Ss.ri Procuratori di essa Chiesa Ducale con
il Corpo della Banca delli Scrigni, Sig.i Luoghi risultanti
dal Libro delle Parti Cap.li con.te a d.e Ven.de, sig, hà quella
con l'Autorità della sua Carica in tutte le sue
parti decretato, et aggiornato per la sua intiera
essecuzione, onde cessi ogni competenza, ch'ora
insorta e ciò senza derogare in conto alcuno alle
altre Parti, e Decreti, che mi trouano alla sud.a Santa
non repugnanti, con che uengano posti fine ad ogni
disputa, e le cose della stessa Banca ritrouate si mettino
Custodi di Dio, et al vantaggio delle sud.e Scuole,
in Quanto –

[illegible] Comandi [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] spesa veruna
massime col Danaro della Cassa degli avanzi,
se prima non averanno sortito [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

A quest'oggetto prima incarican li Sindici
Correttori [illegible] non tenere di mai ordinare o
permettere Spese di Feste, che eccedano [illegible]
di Lire [illegible] per qualunque ordine [illegible]
di Lire [illegible] per qualunque altra [illegible]
[illegible] [illegible]

A ciò [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[

[illegible] 12 - Genn: 1755 Palma

L'Anno ed Ind.mo Sig.r Governatore udite le instanze delli SS.ri Guardiani successori del Ven.le Sodalizio del SS.mo Sagramento della Cl.a del Convento, e del Termine antec.te nostro Vicario Foraneo tendenti alla Sindicatura del Loro rassettimo, ed oggi dificorrata dalli SS.ri Sindici massime circa la recisione de Sagrifizj non sia stata seguita a Termine de Statuti Sinodali dell'Ill.mo Sig.r Gio: Maria Morenigo, di Ord.e della Signoria Sua Ill.ma registrati in Mercuria a Carte 29; e riflettendo, che S. e nove li più anni corso, e cessi per giuvenili spresidia religiosi zelo di Messa, siano state celebrate fuori delli Sudetti Luoghi ed anco fuori di Terra contro il sentimento della sopradetta Determinazione Morenigo, commessando per questa volta tanto il Sindicato, e l'Archivj, ha coll'Autorità della Carica Determinato Decretato, che possino li SS.ri Sindici atteso l'inalzo causato da questo caso ritrovarsi alli Guardiani suddetti a celebrare anco le quelle Messe, che fossero state celebrate fuori del Sudetto Luogo e Terra con li Sudetti rimedamenti della Carica, incaricando la cura, e vigilanza alli SS.ri Procur.ri di Chiesa, e dei Guardiani di essere vigilanti nell'Istessa materia, e cumplire alle sudette leggi, e della sopradetta Determinazione Morenigo, in quorum

Fr. Fabio Ord.e di San Francesco Vic.o

Fr. [illegible] Guardiano

Ill.mo ed Ecc.mo Sig.r Prov.: Ecc.mo Padron Col.mo

Per il Maggior Decoro del Sacro Tempio si rendon ne-
cessarij di accrescimento li Damaschi, quali nelle
Solennità dell'anno si abelisce questo Ducal Duomo
non potendo servirsi con sovverta de tre l'ende Scole
Santiss.mo, Rosario, e Carmini in esso vedete incontrar
somigliante disordine fiar fissato li Guardiani
delle med.me seguendo l'esempio de tempi passati
di portarsi nel vicino Ricetto alle Case di tutti li
Trattori di Seta nel recinto della Fortezza, onde
ricever da essi quella Carità che de fosse ac-
cordata dal potere, e nel caso fosse volontariam.te
disposto del oggetto indicato già sono parte de
Trattori predetti, e propensa all'atto caritatevole ma
li Guardiani enunciati non possono eseguir la sodisfa
massima se prima non ho ottenuto il pietoso, ed
autorevole assenso di V.S., dal quale lo imploro
con profondiss.mo ossequio. Grazie

Di V.S. Ill.ma

Pisa li . 7bre 1744

Ill.mo ed Ecc.mo S.r Prov.: Ecc.mo Fatto il conveniente
riflesso all'ottras.ta supplica.ta presentatami dalli
Guardiani di queste tre Scuole del SS.mo Sagram.to
del Rosario, e Carmini, che implorano a commiserare
di cercare dalli Trattori di Seta denaro, acciò
acciò siano convertite nella compra de Damaschi
necessarij da accrescersi agli altri che sussistono
in scarso numero per adornamento della Ducal
Chiesa di S. Maria in questa Fortezza, mi muovo

pere S.P.a tal via intenzione. ch. Determinato,
ch'ner quest'anno strâmente possano essi Mercadanti
fare l'imbarco sotto questa data di Setta, con
certificato spedito dalli med.mi di trovar sopra un fine
esatta verità delle Sete suddette, ben accuratamente
e diligentemente essere state stivate
nella specificata forma nome, nomi, e quantità
ricavata, ne essere soi detto foro presentato in fine
nella Cam.a nostra Secretaria, onde effettuarsi il
provedimento secondo la caritatevole intenzione
de contribuenti; così

Gio: Maria Fiscarini Prov.r Deputo

Il D.r Cam.r Scaglia

Adi 8. Luglio 1755

Viste le Ecc.me Sig.ri Prov.ri Deputati, e letta
l'antes.ta Supplica de Mercadanti della Seta, l'ord.ne sud.o
di questo Tribunale 30.mo Passato, e Termini del
susseguente Decreto approvativo delli Ecc.mi Prov.ri
Deputati Predecessori Fiscarini, a quello confirmato,
stimano dessino detti Mercadanti esattamente osservare anche
nel corso della presente della Seta sud.a da questa
della Seta Candiotta, di cosa per la maggior
facilità nella Dogana, e Decreto med.o, quale
ingiungono sotto la sua retta osservanza, inter-
ponendo a tal fine la propria autorità, per sig

S.V.h.g Tomaso Querini Prov.r Fisc.

Il D.r Cam.r Scaglia

Pervenuta sconcerto, e dolor rispettivi giuditali la Ven.ª
Scuola della SS.ma del Rosario, eretta in questo Duomo
Duomo, e da Mansionaria nel med.mo instituita dal q.m
Capitan Giorgio Giuoli nell'incontro della Successione
del q.m Giacinto Manazzoni Testatore divolan.te verso la
stessa, si applicò subito alle avute notizie l'animo ed ha.to
Sig.r Tomaso Guerrini Provv.r della Fabrica del Duomo
con impegno di vero Zelo a procurarne le vie del
risarcimento.

Riusciti frustranei i suoi ritrovati studj nel
proposito atteso non esser stata eseguita la legge
colla pronta notificazione de' prefati contratti,
e rilevando avvenuto il Legato del non esser qui
stata resa pubblica la legge stessa, con mira di
tener lontani nell'avvenire somiglianti pregiudizj,
e di preservar l'interesse de' Pij giuochi già sor-
venute Proclama nobilmente intendere,
ordina ed espressamente comanda

Che tutti e cadauno Guardiani, Possidenti,
Fittuarj, Governatori, Amministratori, Vassalli o
con altri titoli, Amministratori di Eredità, Luoghi, Mansionarie
di Chiese, Confraternità, Ospitali, Spedali, Mansionarie
di Chiese, Luoghi, ed altri Luoghi di Devozione assistenze
ad Esse causas tanto in questa Provvisione, quanto
nelle sue Ville soggette, debbano nell'avvenire
subito stipulato qualunque Instrom.to,
Contratto, o altro atto di Pubblica Ragione

denari ne altra utile di essi Luoghi, sarà
di essi da notificarsi dal Succ.re Arcidiacono d'Aidone;
riportandone i necessari ricontri a cautela del
Contratto -

Curerannno in pari tempo usar tutta la diligenza
onde assicurarsi, se fra i Contratti del passato de
no essere mancante di detta notificazione per
prontamente sussidiare a difetto, onde om-
mettendo incorrerano nella pena di scomunica
col proprio a tutti i Rettori di Casali, pro, e
successori che venissero di risentire di predetti
Luoghi Pij tanto per i contratti passati, sia per
quelli dell'avvenire in colpa di tali omissioni.

E perche il Presente ritorni mai sempre
in mano sua osservanza, dovrà essere stampato,
et indi pubblicato non che consignato a ciascun
Rettore di tutti i notificati Luoghi Pij con ingiun
zione di osservare di registrare nelle successive ma-
niere, o altri più simili e di pubblicarlo ogni
anno di caso nel dare ragioni per il vincoli
della Gabella, ogni anno al caso d'esecuzione
Esatta, ogni si sia Vacante.

Contrà altresì essere tenuto affisso un
esemplare nella Secreta della Cath.le Chiesa nelle
tre Ville di Barrafranca, Piazza, e Pietraperzia
a sua particolar cautela per l'ignoranza
declinante di non essere Luoghi Pij ignorum ne
Datum ut ut supra.

Tomaso Arcidiacono Prov.le

Il Cancelliere

Illmo ed Ecc:mo Sig:r Prov:e Sendo sopra le
notizie avute di qualche disordine insorto nel
Sacal Tuomo di questa Fortezza, singolarm:te col
furtivo asporto di Borse ad uso di Serva, versati
avendo i Sopraj Studj per rimediar a sconcerti
dell'avvenire, e per toglier insieme i pregiudizj
che derivar puono all'interesse de luoghi Pij
in esso Sacal Tempio instituiti, ha Decretato
Terminato, e Determinato Decretato

Che tutte le Casselle inservienti alla custo:
dia dell'elemosine abbian ad esser trasportate
nella Sagrestia di detto Sacal Tuomo; dove
Sovran esser ben assicurate per la loro, pienne
custodia colà -

Che tutte le Borse inservienti alla Questua
dell'elemosine nella stessa abbian egualm:te
da tenersi sempremai nella Sacrestia privata,
dove il Nonzolo di mano in mano dovrà portarle
ed immediate in ritirarle prevrà la
posizione del danaro nella detta Cassa colla
assistenza del Sagrestano, o di altro Religioso
Inservitore in sua vece invitato restando la
loro custodia dietro la Porta maggiore di detto
Sacal Tempio, come fu praticato fin qui -

Che fatta dal Nonzolo la Questua per la
Terra nei soliti giorni della Settimana, sia
tenuto nella susseguente giornata di mercoledì

la cassella il Guardiano, o all'Priore, o al Gover-
natore, cui spettare l'Elemosina med.ma, la
quale poi dovrà la essi venir prontamente
riposta nella propria cassetta in la Sagrestia
predetta.

Ritrovando poscia l'E.S. che sotto la mensa
dell'Altare esistente nel Salone, in cui si fan-
le radunioni, vengono tenute in este tutte
le lampade di Argento delle due l'ern.e Scuole
Rosario e Carmini, della Confraternità del SS.mo
Crocefisso dell'Altare di S. Bortolamio, e delle
sue Fraglie degl'Ost.i e Calegheri con altra natura
di Argentaria di rag.e delle stesse senza esser
assicurate con Chiavi, e volendo sia provveduto
ad una sicura custodia, e messa in comanda"

Si essendo già provveduta del bisognevole
per somigliante effetto la Ven.da Scuola del SS.mo
Sacramento sotto li Priori delle altre due
suad.e Rosario e Carmini da far fare immediate
un stipparo simile a quello nel quale si custo-
disce la lampada del SS.mo med.mo per ivi custo-
dire le Argenterie con altro, che occorrerà.

Che li Priori della Confraternità del
SS.no Crocefisso dell'Altare di S.t Bortolamio e delle
sue Fraglie delli Calegheri, et Osoi debbiano da
stabilirsi un Custode per la custodia della
predetta Argentaria al Sito della Mansa di

Cost'

detto Altare, inavvertentemente
quadro ò necessità è ormandoni
tanto dal uno quanto dall'altro lato di esso Loro
si chiudesi con quelli, che dovranno essere
custodite da essi Direttori in qual esecuzione
dovran da intendersi con loro Decreto l'Opera
stessa sia corrispondente alla fissata massima
potano eccitati li SS.ri Priori di lasciar adassistenti
Ricercando implorare S.C. che alla Porta ove
dal si dà l'ingresso nell'indicato Salone siano
fatte altre due finestre eguali a quelle che vi è
che queste servirano da essi sempre tenute
dalli Ricamatori delle tre sopracitate Cong.ne
Sacre SS.me Rosario, e Carmine una per ciascuno.
Perciò la presente ricorre a quella sua
osservanza, Cosa sarà registrata nelle
respettive Matricole degli accennati Luoghi
pie quali sarà ripartito il discendio suddetto
in proporzione bisogno, e dovrà del suo esser
certificata ex Capite il R.do Sacrestano
alli suddetti Priori di questa Direttori di Pietà
i sottovati luoghi Pij, ed altrimenti &c.
Ita Quorum
Dalma di Cass. Lugio 1756

Tomaso Guerrini Prior: Emo

30. Luglio 1756. Palma.

Fù ex.to in atti notificata la pred.ta Termin.ne
al Sig.r Leonardo Sagredano all'hora
di Cassa, a Diretori di tutti di quelli Luoghi, et
al Nodaro attinente di tutto quanto
nella med.ma

Presieduto dal general Capitolo delle Cend.e Scuole di questo
Sacral Tempio SS.mo Sacram.to Rosario, e Germini il Sig.r Gio: Batta
Nicoli da Provisionar di esse per conto di esse, rappresenta lui
averli anco provenute a senso della nota esibitale da res:
:pettivi Guardiani pel valore di ore Cinc.mila novecento nove
Soldi otto L 2509: 8 -

Come però da esi conseguito da sotà quota spettante alla
Scuola del Carmine della summa di ore novecento cinque
soldi otto L 905: 8, mediante il suo Guardiano Gio: Francesco
Rizzotti, atteso non esservi scossa alla cassa della Scuole
med.me, così non avendo a Guardiani delle altre Luoghi il modo
di supplire alle restanti L 1004, che a loro spetta
comprese il Dovuto per mercede assistenza di esser satisfatte
delle stesse dal loro in Cassa, da tutte Luoghi Cend.e Scuole
Contrici tengano ipotecate sopra questo Santo Monte di
Pietà per esser indi reintegrati di Capitali med.mi con merce
che si anderà esigendo di Lor ragione.

Preso per tanto avendo riflessione al Lod.mo Sig.r Provi.
cenevale il maturato esame, Giudizio ed assicurati-
ne di sodisfazione delle Cend.e Scuole, ha stimato e stima
fargli appuntato sopra l'accennato Monte di Pietà de
Capitali

(Pupilli ingratuosi, devero ne dal corpo di quelli me.te
all spetta di esse jurge Dio, esecrate al medesimo Provisionar
Nicolli de sud.ti 1 000 ut sue notizie, e questo sin sotto a
condizione ancor Testamentale, che se sarà assente, d'esso
li respettivi due Guardiani, cadauno per la sua tangente
giusto la nota cassedita dal Provisionar sud.to, di depositare
di mano in mano seguirà detto Sig.re tutte le sopradette
riscossioni, detratto il pagamento dovute per [illegible],
delle quali sono in obligo nel corso dell anno, e ciò sino alla
refusione delle motivate 1 200 ut sopra promesse dei
Pupilli, inibito restandole di dimorare in qual si voglia
altro modo, e per qual si sia causa dovendo in tutto di gagar
la nomina, et il Scrivano resta mancato di non rilasciar
veruna Bolletta per mezo di salvare, sotto pena per ogni contra-
in mera di scudi cinque per ogni volta applicabile alla fabrica
della l'end.a Scuola, al qual oggetto dovrà esser notificato il
presente tanto a Lui.a emunciato quanto alle stesse scritture
e dovrà del pari esser registrato nel libro di esa l'end.a Scuola
per la sua hontual ed inviolabil esecu.ne, cos.o
Palma li 21. Nov.e 1755.

Il N.H. Zorzi Zorzi Zorzi Prov.r Ecclesiastico.

Il Cancelliere

Ebbi Antonio Donado per la Ser.ma Rep.ca di Venetia
Podestà nella Città di Giulia.

Per mancanza di Carico, Anno di Sua Età della Nobiltà
della Nonantia patria, Anno della Sua Età, Stato
Milano, abbiamo eletto con la Ducale Nostra
Signoria, Ordine Ricevuto con Voto di Pregadi
Sincero, e Sufficiente, Giudizio, e di quanto necessario
Del Governo della Città, Mentre, con tutte
Diligenza, ne Consigli, i Nostri Signori.

Essendo necessario, quando nella Persona di
Sua Eccellenza Della Porta, si abbiano anco la
Qualità contenute, Stimulo, di assumere
Il Peso, Nel che egli viene di fare à tutte
Istruzioni nostre, alcune modeste, Libertà, che
Acciò altre non sono, che i Meritevoli premi, per
Gli viene à rendere la Carica, Giocondo
Nobile, e Cari Capi di Giudice, Gaudio Compito
Insegni in alcuni Suoi Immediati, che lo Regono
Il Governo Comune, Che però volendo Noi
Mostrare i Nostri Immediati Stimolo, e Regole
nel Buon Stato, Civile, Politico, Giudizio di Sua Eccellenza
Della Porta, Ricchiamo, e Rammentiamo, che Oltre il Carico
Della Sua Podestaria alla Sua Cura, Consiglio, Giudizio
Diligenza, e Vigilanza, Nel Governo, Politico, Civile, Militare
Nel Suo Stato, Ordine, Giudizio, non Obbligo

Ne

ne sarà ente nominato in alcun instrumento
dalla S.ta Confraternità ad effetto suddetto
ne sarà ente registrato nelle registrate Mani:
Volle però la medesima Congregazione in
Quanto.
Palma 20 Agosto 1759

Antonio Pomodo Pro Priore

Adì 16. Sett.e 1760. Palma.

Congregate le Famiglie delle Veñ.li Scuole delle antiche Sacre
della B.a V.ne del Rosario, del Carmelo, e pia Confraternità
del Santiss.mo Crocefisso, chiamata dalli Riso, per ordine de
Sig.ri loro Guardiani, e Priore, intervenendo.
Li Sig.ri Lorenzo Zuzzi Procurator di causa
Sebastiano Pico Guard.e del Santiss.mo
Gian Marco Capitteo Guard.no del Rosario
Antonio Cimicelli Guard.e del Carmelo
Domenico Simonetti V.ce del Carmelo
Gio. Batta. Lorenzoni Cassiere, e Priore del Crocefisso
Gio. Canali V.ce del Crocefisso
Gio. Batta. Canevelle Priore dell'Ospitale
Nicolò Pini Vice.e Contradicente del Crocefisso.
Giuseppe de Lanteo)

Fran.co Rapetti
Fran.co Tramontino } a' governo del Racchitto
Bernardo Bontempo
Io Giuseppe q.m Ant.o Pistachi Scriv.o ___ n.o 16.

Ommissis

Ghiantasi li Sig.ri Banchali del Crocefisso, sono rimasti n.o 10

Aliis Ommissis

In fine il solo Sig.o guard.o del Santiss.mo Sacram.to espose, che coll'esempio de Sig.ri guard.i suoi Precessori nella passata stagione della vendita, e compreda delle galette, fissò un Vomo sotto la Loggia, luoco destinato a tal azione, e che questo questuando in nome della Scuola del Santiss.mo Sacr.to dalla carità volontaria de Divoti ha rigortate L.a 24=9 Galette, dedotta la terza parte data in mercede al Questuante, e ridotta in Setta per pura carità, è venuto a ritrar L.a 3 6 Setta pese sottile, che custodisse appresso di se à Disposizione degl'interessati ai possibili vantaggi della Scuola.

Che animato dalla premessa Premura, ricercò, et ebbe la compagnia del Sig.r Nicolò Stai, e fu Stato Provisto di Setta, e con essi questuando riportò da Diligente, ed fedel reuisito, e di spontanea carità rimandata in nome del Santiss.mo Sacram.to L.a 5 9. Setta, e 27 6 d'ellettero contante, che pur tiene tutt'ora sotto la di lui custodia.

Vedendo Sui lo Stato tanto sbilanzato della Scuola nella sua economia, e la necessità dell'Altare, nove cero, in cui s'adora il Santiss.mo Sacram.to crederebbe molto giovevole.

Primo. Che li Sig.ri Guard.i pro tempore, in Compagnia di due dei Negotianti di sette da esser eletti ogn'anno a Bossoli, e Balotte dal Capitolo generale, fosse annualmente questuato da Negotianti di tale rispetto col nome della Scuola, quell'elemosina, over carità volontaria, che fossero per contribuire.

Secondo. che li Sig.ri Guard.i pur pro tempore abbino ad esser vigili di ritrovare un uomo di fede, e puntualità, perche al tempo delle galette abbi con atti di umiliazione à questuare sotto la Loggia, dalla carità de Venditori, quella quantità di galette, che fossero per dare, per esser consegnata à med.mi Sig.ri Guard.i perche della la terza persona da darsi in mercede al d.o Questuante abbino loro a procurare, che pur per carità sia ridotta in sette, e poi consegnata à chi in seguito si dirà.

Terzo. Che per quello, e quanto sin ora è stato ut supra. per carità raccolt., e di cio ch'in avvenire sortirà di raccogliere, sia dell'ordine d.o Negotianti à Bossoli, Balotte dal Capitolo generale, eletto un Depositario, o sia Custode di tale carità, da star annualmente descritta nel Libro di Ditta della Scuola, formando questa credittrice

di tutto ciò, che ad esso Custode sarà consegnato, e
esser poi questo accreditato dalle disposizioni, che
verranno fatte dal governo della Scuola, che
dovranno tendere unicamente ò ad accrescere li
Damaschi coi quali è addobbata parte del Coro, o in
altro, che fosse per ornamento del mag.co Altare, e
ciò a gloria di Dio Sig.re eccitando il zelo d'esso Custode
a maneggiare ciò, che le verrà consegnato a suo
piacere, onde aumentare l'elemosina in vantaggio
della Scuola, ed à provedere come le sarà suggerito
dalla propria pietà.

Quarto. Che per fine, e validità delle sud.e cose premesse sia
seguitamente implorato dall'autorità dell'Ecc.ma
Curia Generalizia sua terminazione onde a
dar sodo, vero, e leggitimo fondam.to alle cose stesse
sui espone sui suoi pensamenti ai riflessi savii,
e ponderationi della Sacra Mitra, per ciecam.to
dipendere da suoi ordini.

Fatta l'esposizione, e trovata, piena di carità,
applaudirà l'operato dal Sig.r Guardiano fu mandata
parte per l'approvazione delli quattro capi di
sua proposta.

Fù data à Ballo _____ Di sì _ 10. Di nò _
Passò à tutte Ballo _

Adi 20. Ott.e 1760. Palma.

L'Ill.mi: et R.di Sig.ri Governatori Dottori Priori: Ele-
visti, atti, e maturam.te v.ti Statuti di quattro Arti di
Canti arrogarsi [illegible] S.to Sebastiano Pieve
Guard.o annuale della Sac.ta Cintola del Sant.mo
Sacram.to erretta nel Duomo Ducale di questa
Città, riguardo al di lui culto di Devozione, e
spiendore della stessa, et accettati anco
dalla Banca mediante la prevenuta Sodisfazione
da quei approvati, e confermati, à conditione
però che il Camarlingo da eleggersi come sopra
dell'Arte sia uno scultore della Città, che sarà
rimasta dalla carità de devoti doti di annuale
rotazione. L'Arte della Lana, e sia al più povera
non gravibile, per essere del tutto il ricavato
impiegato e cumulato a tal effetto, e non altrimente si debba
di quello valersi per qualsivoglia pretendente,
sotto pena nulli di ogni atto, e giudizio. Con
il giuramento.

Ottavio Cagnoli Canc.e di Sua Ecc.za m.p.

[illegible] inserte nel Capitolo del dì 5. corr.te per la rinovazione delle Cariche, e delle rate d'entrate fatte dal Sig.r Vicario, e dal Padre Vicario sudetto, e veduto, che ciò è proceduto dalla diversità de' pareri massime sopra le rate, e rinovazione di Sala Vermiglia, fatta del dì 16. d'Agosto 1745., a maggior lume di Fatti, ed a maggior intelligenza, e cognizione de' Contrattanti, come anche a remozione d'altri sconcerti insorti, e che insorger potevano in avvenire coll'autorità della sua Carica, per l'utilità, e buon governo [illegible] Luoghi in Decadenza, e da decidersi, e terminando dichiarato;

I. Che il Guardiano, che sorte [illegible] e possa illuminare il Guardiano suddetto, e dopo il Vicariato abbia a godere anni due di contumacia da ogni Carico.

II. Che il Cassiere non [illegible] anno successivo [illegible] anno intermedio [illegible]

III. Che durante [illegible] non possi [illegible] l'anno susseguente, non [illegible] incombenza.

IV. Che [illegible] re eletti in altre Cariche, [illegible]

V. Che il Padre della Dottrina Cristiana [illegible] e 6. Mesi [illegible]

VI. Che al tempo delle dispute della Dottrina Christiana abbiano da Sacerdoti Direttori della med.ma a rendere, e terminare ogni differenza, che potesse occorrere sopra gl'Elettori dal Capitolo sopra gl'altri che s'intervenisse ogni via in pregiudizio della sua ordinata Elettione, e sopra d'un'altra volta non possano più di due essere Deputati in Capitolo, ne Secretario.

VII. Che giusto al Capitolo 11.mo in Maggio (a.o 28.o a rinovar di chi tocca: senza la presenza della Carica Pentitia non abbia alcuno entrar con qualsivia sorte d'arma in Capitolo, ne cena giusto al detto Capitolo.

VIII. Che per effetto del Capitolo **XIX** in Maggio (a.o 13. anno si procuratori di Chiesa debbano dare il Giuramento improrrato dallo stesso Capitolo a rinovar simile di chi presiederà in loco della Carica rimasa vacante. Eccetto che quelli che si trovano di presente esercitare,

IX. Che invitato il Sig.r Vic.o di Chiesa al Capitolo e non intervenendo, ciò non ostante siano in libertà di poter procedere a ciò che viene ordinato dalla Congregatione, presa la permissione di chi sarà per presiedere.

X. Che la Banca delle tre Chiese sia composta a conto di ciò ch'è stato confermato dall'Ecc.mo Senato con Ducale 1745. 5. Luglio dalli soli Guardiani e Vicari Curiali, Confessori, Priori delle Case e Scrivano, escluso qualunque altro Carico.

XI. Che venendovi a mancare il numero eccedente delli quattro Sig.ri di Chiesa resta ordinato, che venendone a mancar due, o per renoncia, o per altro non possino essere eletti li Sig.ri Successori, ma debbano rimanere li soli due stati instituiti sino li 8. Luglio 1600., come

in Marcanda [illegible] esclusa anco restando qualunque elezione
precedentiva alli cani, e citando il zelo de' Prov.ri Sordi pro tempore
di voler in serio esame il merito di caduno per devenire alla
nomina del più meritevole con le virtù sempre
XII è stato in progresso di tempo di quattro Procuratori di Chiesa da Fratelli
Nocori sono stati eletti in Commissari delle Marcandarie in Città
da Pertiche nel Ducal Palazzo, ad uso che il Capo di essi Prov.ri
di settembre nelle sue stesse residenze a loro nel Capo di Commissa
rij li Sig.ri Guardiani di maggior età che in sorte sarà nelle
sette Scuole.

XIII. Che nelle Radunanze, Processioni, e Solennità non sia recato con
ogni atto al Capitolo XIV. in Marcanda a [illegible] 2 [illegible] non devendo
alcuno della Banca, ne vestire, che vi sia fatta alterazione, ne
chi vi sia ardisca in modi incontri levare ciò, ch'è stato a che
comporre la Banca, se in cavar il Balzacchino che [illegible] qualunque
altra funzione.

XIV. Che ciascun nel corso dell'anno alla celebrazione della Messa di
cato, che se [illegible] de' mancanti da celebrarsi se li [illegible] avvertimen
re dalla Segretaria del Ducal Palazzo, avvisi li respettivi Guardiani
al cui ministero dell'anno Messe [illegible] Capo [illegible] celebrare
in altre Chiese, ed uno fuori della Terraza con [illegible] Sig.ri
Ecc.mi Capi della Serenissima Dovendo essere remesse, mantenute le Sacre=
time de' N.N. Fratelli, e de' N.N. Sig.ri Nicolini di questo Capitolo,
e ciò seguirà nel corso d'un'anno le cavere anime de' defonti abbino
di avere gli ordinati loro suffragi.

XV. Che li marcagi de Guardiani nro remore o sian de Cassieri
revisori, che siano dalle due Scuole sol.i eleggersi dal generale
Capitolo non abbino a soggiacere ad altro esame, che a quello
dovrà fare il Capitolo stesso radunandosi opportunam.te, suoge-
gettando li marcagi stessi alla sua approvazione.

Che fà resolta, comunicata, rivalorata, che sia dalla
sovrana approvazione dell'Ecc.mo Senato dovrà enere reg.ta nelle
respettive marcarie delle rred.te Scuole, affinche li contenuti
fossero a sua inviolabil esecuzione, e cosi Ec.

Palma 17. Maggio 1761.

Ottavio Capoli Canc.re Bertuccio m.p

1761. 27. Novembre ricevute
Franciscus Cauredano Dei Gratia Dux Venetiarum &
Nob.li, et Sapienti Viro Bertuccio Belgarino Provisori
Nostro Reverendi in Patria Fori Jul.i, Fid.li Dil. sal.
et Dilectionis affectum.

La direzione delle tre Scuole laiche del
Santiss.mo Sacram.to, del Rosario, e del Carmine
erette in codesto Ducal Dogmo, e per la mutaz.ne
delle cariche nelle Scuole med.me si conosce molto
opportuna la determinaz.ne, che avete estesa li 17
Maggio pass.to accompagnata sotto i Publici
riflessi

riflessi con istesso nello stesso giorno. Ricapitata, e prescritta la regola delle contumacie, rende più agevole il subintrasso agli impieghi la scatenersi nei Confratelli assenti, e absenti. Questa perciò dal Senato approvata, perche abbia da importare in ogni tempo la sua esecuzione.

Dat. in Atto Ducali Palatio die 20. Octobris Ind: 10: 1761

Girolamo Alberti Segretario

Adì 20 Gennaio 1770 Prima.

Con Terminazione dell'Ecc.mo Sig.r Provved.re Co. Valaresso 27 Genn.o 1670. fu stabilito, che nel giorno della Purificazione di Maria Vergine la introdotta distribuzione delle Candele fosse fatta a quelli soggetti nominati della propria qualità, e del Sopra qualità esistessi non ardisse in modo alcuno di risservarsene una di Quartino, o di dieci candele. Sodisfece la Terminazione a vista del danno, che ne soffriva la Commenda della Scuola del Smiss.mo Sacramento eretta nel Ducal Duomo, aggravata d'un eccedente dispendio, quanto debbono le Ricchezze della Santa Chiesa essere fedelmente risservate ai più essenziali bisogni della Chiesa, e in suffragio, e a more e maggior gloria di Dio. Se a quei tempi questo dispendio ha mosso gli riflessi della Carica Ducale, che presta, per disposizione Sovrana la sua autorevole tutela al servizio dei Luoghi Pij onde fosse rimosso un inconveniente, che non doveva sussistere, e tolerarsi ora molto più, che si sono anche aggiunti dei nuovi arbitrij benchè le circostanze dei tempi, il degrado dei Rè dei Capitali investiti, la minor affluenza delle Limosine, e il più caro costo delle Cere accresciute d'un doppio prezzo a confronto del prezzo degl'anni antecedenti, e susseguenti alla Terminazione Valaresso dovessero impiegare il zelo degl'Amministratori, a dover ricorrere alla Superiorità della stessa Carica Generalizia, affinchè fosse moderata, e più ristretta la detta Quotità di Cere; anche per dovuta rassegnazione, e obbedienza, non che per riflesso alla espressa pena del risservamento.

L'Illmo, et Ecc.mo Sig.r Provved.r Cente presa perciò in esame la materia, volendo, che non solamente abbia effetto, e osservanza la citata Terminazione 1678; ma che ancora più sia moderata la somma del detto aggravio, dichiarando per vigor della presente nulla

e di nuun valore qualunque Parte, che fosse stata presa dalla Banca o dal Capitolo della Scuola contro il senso della prefatta Terminazione Valaresso per cui alli Canchi istituiti di Vicarj, Esatori, o sotto qualun: que siasi altro Nome venisse accordata compartecipazione nella dispensa med.ma; Ordina, e Comanda, che escluso il Ministero, e li Capi delle Compagnie, e i Subalterni del Presidio, alli soli quì sotto descritti attrano ad essere dispensato nella Festività della Purificaz.ne le Candelle del peso, e della qualità respettivam.te, che sarà individuata sotto pena al Guardiano attuale, e Successori di rissarcire del proprio la Cassa, se in agravio della Scuola, per qualunque ragione, o pretesto avenisse mai, che fosse alterata la forma, che si prescrive, e così che

Al N.V. Tesorier una Candella d'oncie sei. Al Sig.r Governador dell'Armi d'oncie sei. Al Rev.do Piovano d'oncie quattro. Alli Sacer: doti Cappellani Publici, Mansionari, e che uffiziano la Chiesa d'oncie due per cadauno. Alli Chierici, e Zaghi, che simulmente servono alla Chiesa d'oncie una per cadauno.

Al Graduato, o Comandante Superiore della Infanteria Italiana che fosse nel Presidio una Candella d'oncie quattro; Al Graduato Superiore o Comandante della Infanteria Oltremarina una Candella d'oncie quat: tro. All'Uffizial Superiore della Cavallaria una d'oncie trè; Al Capi: tanio di Guardia una d'oncie trè; Al Capo Magg.r de Bombardieri una Candella d'oncie due. Al Prior, e Priore della Dottrina una Can: della per cadauno d'oncie una. Alli Maestri della Dottrina una per cadauno di mezz'oncia. Un Mazzo di Candelle da un soldo per li Putti e Putte della Dottrina; Due mazzi delle stesse Candelle da un soldo per il Popolo.

E la presente perche abbia adempim.to ed esecuz.ne in ogni tempo avvenire sarà rassegnata alla Sovrana Publica Autorità per la sua approva: zione, e intanto sarà esaquita provisionalmente, e registrata nella

Mazegola

Mazzagola della Scuola sic.

Gio: Benedetto Giovanelli Prov. Gente

N. Canc.r Cantzio

Noi Gio. Benedetto Giovanelli per la Serma Repubblica di Venezia
Provedr. Gente nella Patria del Friuli

Le Scuole Laicali instituite colla pietà di fedeli, ed assentite dalla Sud.a Autorità, per onorare con metodica decenza il culto di Dio Signore, per farle risplendere con esteriori formalità la divozione, e col mezzo de Legati, e cavitatevoli limosine ottenere al Signore nelle Ecclesiastiche funzioni le preci, e le orazioni, e più copioso il Numero de Sacrifizj della Messa, nonchè sovvenire l'indigente umanità, furono sempre riguardate dalli Ecc.mo Senato con attenta cura, e con occhio di Paterna sollecitudine. Perchè queste divote unioni si mantenessero, e fosse ben regolato il loro economico, e la distruzione delle rendite, ed il disordine non producessero difetto la decadenza, e scemasse il fervor della Divozione; Determinò l'Ecc.mo Senato fin da remotissimi tempi di delegare con la sua autorità, e Ducale cura delle Provincie ove esistono Giurisdizioni alla direzione delle med.me, premure gli abusi, e mantenerne la disciplina. Fornita quella Giurisdizione Carica di equal delegazione e riconfermata, ultimamente con Decreto 13: agosto 1694. alle Scuole e Luoghi Pii di questa Fortezza, e sulle addimande, non mancò l'istessa fino dal tempo della loro instituzione, e nella serie degl'anni successivi con adattate Terminazioni di stabilire gl'opportuni provvedimenti circa sì importanti oggetti. E particolarmente, sono tre principali Scuole di questa Fortezza, cioè del SS.mo Sacramento, della B.a V.e del Rosario, e della B.a V.e del Carmine erette nel Duomo, chiaro risulta dalle esistenze con Terminazioni 1607: 6: Maggio, 1663: 14. Ottobre,

1696: 27: Maggio fissate regole, per l'amministrazione delle rendite
per e Cassonzze delle Cariche, e Impieghi di maneggio, nonche' per la
regola de' Conti, e Salto delle Casse; Con Terminazioni: 1658: 2: Febraro,
1671: 3: Aprile, 1700: 14: Febraro, 1735: 17 Marzo p.v: stabilito l'or-
dine da tenersi dalli Sacerdoti, e Capellani per la celebrazione in questo Du:
cal Duomo delle Messe di Legato, e d'obbligo con Terminazione: 1658: 26
Aprile, 1665: 19: 8bre:, 1688: 18: 9bre:, 1725: 23: Aprile, 1728: 10:
Maggio, prescritto il metodo alla riduzione de Capitoli, alla Elezione delle
Cariche, al Numero de' Confratelli; Con Terminaz:ne 1678: 27: Febraro,
1758: 15: Maggio, prouvisto di annuale ricevuta delle Cere, e della nuova
inventione delle Stelle, con Terminaz:ne 1694: 17 Febraro p. sè prescritto
all'impiego delle Cimeriine, e con Terminaz:ne 1709: 9: Luglio, e 1712: 25
Febraro all'obbligo de' Sacerdoti per l'esercizio della Dottrina Cristiana.
Questa continuata serie di provvidenze, d'istruzioni, e di cautele dirette mas-
sime all'oggetto d'mantenere un disciplina, e la quiete, e buon ordine
delle Scuole, e frequenti Congregazioni di questa Ducale Chiesa, e
Capitolo, hanno sempre più accresciuto il fervore, e zelo di questi Fedeli
verso il culto del Signore, che hanno reso degni questi Confratelli
della Speciale attenzione, e stima de' Superiori, ed Esecutori delle emanate Sanzioni
e con riguardo alla recente disposizione di Legati di Messe, e mancanza
parziale del loro adempimento grande più oltre fosse stimato libero il corso a que
stissimo Ordine.

Da questa mia diligente, e vigile attenzione dell'Ecc.mo Sig.r Ducale Luogotenente,
Provved.r Cassier, e Cancelliere, ne venni ultimamente resa avvertita dalla
stessa vigile, e semplificata direzione, l'amministrazione delle rendite rese
più facile il maneggio delle vendite, minori furono i pericoli della mala ver-
sazione, e maggior vantaggio derivar ne doveva, e con Ducale Terminaz:ne
7: Luglio 1743: approvata dall'Ecc.mo Senato con Decreto: 3: Set:bre
Luglio della stessa approvata, e stabilita stessa metodica, e

ridotte in un sol corpo di Trenta Confratelli, volle che una sola Cassa di tutte le loro rendite supplisse a' ravvedersi nelle disgrazie di ciascheduna, e con metodica regolazione di Scrittura, tutti apparissero separatamente i Conti de' respettivi credito, gl'annuali ricevuti di mensi, e di ciascuno in comune si osservassero negl'estraordinarj bisogni. –

Ma non altro seguì, mentre si formò il ravvedimento suddetto, se non che le civili, e sante assuefazioni degli amministratori, e dei Direttori all'osservanza delle nuove regole, che anzi continuò quasi nel suo vigore il sistema vecchio, tutto si è convertito in disordine. Fu trasmessa la riduzione della Banca alla Cassa, e sospeso il giro annuale de' ravvedimenti, e nuove disposizioni non giunte, ne fatta di esse la consegna a' debiti tempi; e con il metodo stabilito, usato intieramente; si è ommesso il Deposito annuale sopra il Sacro Monte delle Grazie, e Dotazione di Donzelle; e si è negletto di fare i soliti bilanci annui ne' Rendenti de' Capitali investiti nei quali sono anzi assai rilevanti i disordini. Alterate finalmente le secolari respettive mansioni, le cariche, gli Esattori, il Cassiere tutti, cangiando, e tutti a' talento arbitrando di vendere senza far passare per Cassa veruna Summa, fu sovvertito ogn'ordine di Scrittura, di modo tale in conseguenza la confusione, si presente attualmente, che ogni e qualunque ricerca. –

Fatti Noi certi, di quanto sopra, di mali, e disordini, che ci erano, per trovare i rimedi, convenienti onde si fossero opportunamente evitati, e per l'osservanza delle Scuole, abbiamo per primo posto ordinata una particolar formal Revisione all'Economia di ciascuna delle stesse, per poter con quanto maggior vigore rimediare fondatamente tutte le disposizioni de' mali ed irregolarità convenienti, e robusto riparo. Con esattezza, ed in chiaro modo si fronte delle confusioni rimarcate nella involuta Scrittura, corrispondente alle intenzioni Nostre dall'abile Rag.to Revisor Sig.r Pier'antonio Busso, con le sue relazioni, e con li fogli di conteggio, e di calcolo, tutti rimasti in nostro potere, e tutte rimediate le fonti degl'arbitrj, e di più ajuti da'

varj anni dalle Scuole sofferti, per l'abbandono, ma finire dell'Erazione.

Disuanti sero' Noi alla necessaria Riforma in forma, ordiniamo, e volontariamente
contato il n.° Hesse al Numero de' Confratelli delle Cariche, ed impieghi, e anni
confronto del presente Numero degl'abitanti di questa Fortezza, abbiamo ricono-
sciuto, con l'esperienza chiaramente conosciuta, dannoso al particolar interesse de'
Privati l'occupazione di trenta individui nelle funzioni frequenti delle Scuole, e
Sannoje non meno alle stesse, non che superfluo il numero attuale delle Cariche, ed im-
pieghi, Stabilì, fermo, e stabilito dalla indicata Terminazione Sovrana 7 Luglio
1745, che in una sola Casa andar debbano le vendite di tutte esse Scuole, e ch'
esse supplirsi alli pesi, ed aggravj delle medesime, Terminiamo, e Terminando
Comandiamo

I. Che in confronto dello scarso Numero di questi abitanti, eccedente quello di
Trenta Confratelli, che in presente compone il Generale Capitolo delle tre Vend.
Scuole SS.mo Sacramento, B.V. del Rosario, e B.V. del Carmine, per Istituto della
suddetta Term.e Sovrana, e Regole, per conseguenza, e sua legal Convocazione
con Osservanza, e danno di esse Scuole, non potrà, ne dovrà in avvenire esso Capitolo
di sua autorità, per morte di alcuno di detti trenta individui, per morte, e Sanda-
mento, o per altra qualunque altra causa, supplire, o tenga di
questa Generalizia Carica, che informata alcap dalli Banali del Governo de, pr
sente articolo, avrà la cura di eseguire con esattezza alla nave numero degli
Sitanti, se sarà per essere conveniente all'interesse delle Scuole il permesso di tale
elezione, o una qualche altra maniera, con Sanzione autorizzata dalla Sovrana
autorità.

II. Un Guardiano Capo del Corso; un Vicario, perchè supplisca in mancamento
del Guardiano alle di lui veci; due Sindici, ed un Contradittore siano in avvenire
nelle solite Cariche; un Cassiere, uno Scrivano Notaro, un Cursore, ed un Nuncio, sic-
come i soli impieghi ed offizj, che dirigeranno la polizia, e la azienda, e maneggi
mano, e esamineno dette Scuole; quali tutti, a riserva dello Scrivano, che sarà
tre sottomano, quello e ancora Contradittore, e Cursore secondo gli mandati

ciascun anno nel primo giorno di Gennaro con la consuetudine di un ottuario anno da tutte le suddette Cariche, ed impieghi: e il Gastaldo durerà anch'esso un anno intiero, entro li quali sei ultimi mesi sarà tenuto rendere sodisfatto esattamente il suo Gastaldo, e compito affatto la vita de' suoi Conti. ——

III. La Banca sarà sempre composta dal Guardiano, Vicario, dalli due Sindici, dal Priore dell'ospitale de' Poveri Infermi, a seconda dell'antica consuetudine, dal Contraddittore, e dal Vodaro Servitano. In mancanza del Guardiano sarà occupato il suo posto dal Vicario: dietro lui siederanno per ordine di età li due Sindici, il Priore poscia il Contraddittore, e finalmente il Servitano, ed in seno de' due Sindici converrà il detto vacante nel sito meno onorato da essi Sindici il Confratello più vecchio d'età, il quale avrà sempre in sè annesso il Carattere di Vicario Sindico. —— ——

IV. Questa Banca sarà la Direttrice del Corpo. Dal Guardiano, o in caso saranno a questo, ogni volta, che dovranno le parti sentire il parere del Contraddittore, ed opporre, e contraddire tanto alla Banca, che al General Capitolo, quallora le crederà contrarie al merito di questa, e dalle altre Deliberazioni Generalizie. Quando però queste parti non saranno prima uscite dalla Banca a' Bussoli, e Ballotte con la maggior parte de' voti legalmente convocata, non potranno portare al General Capitolo per la loro conferma i Bussoli, e Ballotte, e Numerità de' voti; senza la qual approvazione non avranno mai effetto le parti prese dalla Banca.

V. Questa nuova riforma non dovrà alterare il metodo delle Funzioni, e degli obblighi particolari delle Scuole: ma continuare alla Cassa il peso di detti obblighi annessi a ciascuna Regola, e dovrà doverle continuarsi tutte le ordinarie, e quali straordinarie Funzioni di Chiesa, e le Processioni, nelle quali Funzioni dovrà sempre assistere il Cassiere per raccogliere il Sotto delle Candelarie e delle Torcie, per esser reso, passato in Cassa con il necessario.

VI. A tutte le Processioni intervenir dovranno per maggior decenza, e decoro, e per venerazione il Sacro Culto li Confratelli. In tali casi il Guardiano, o in

[illegible] Insegna della Suola del SS.mo Sacramento, e due de' Confratelli [illegible] due altre due Suole. La Suola del SS.mo sarà sempre corretta e di retta dal Guardiano, e Vicario, e ciascuna dell' altre da' uno de' Sindici con [illegible] della rispettiva Confraternità. [illegible]

VII. Alcune particolari Funzioni di ciascuna delle Suole, [illegible] di loro proprie. E di qualunque altra sarà servire il Guardiano, come capo della Confraternita, e Vicario in di lui vece, e dovrà per l'ordine passare di concerto con la Banca per non alterare le sue ordinarie, e solite costumanze.

VIII. Ritirate tutte Suole in un sol corno, una sola sarà la Cassa, in cui (e non più in mani private) tutte servano di mettere le rendite di esse, sia per uso de' Capitali investiti sia per affitti di Case, sia per Luminarie, sia per Limosine, che si traggano con le Cassette dalla Pietà de' Divoti, come pure di qualunque altra natura, e quella Cassa come sua dovrà star chiusa a tutti e quei, e doppi Legni di ciascheduna delle tre Suole e le Chiavi di quella saranno sempre custodite una dal Guardiano, altra dal Sindico più vecchio, e la terza dal Cassiere.

IX. Siccome il Cassiere sarà sempre responsabile della Cassa; così di lui dal Guardiano e non di altri saranno nella prima Domenica di ciascun mese chiese quelle tutte le Summe ricevute dagli esattori per ragione delle Suole e sue Limosine ritirate dalle Cassette, e le Collature, e Incanti delle Candele, nonché di tutto altro di più, e dopo pagato nel suo maneggio.

X. Non potrà il Cassiere far alcun menomo contamento di denaro alcheria per qualunque eseguita causa senza la Bolletta, che lo autorizzi, con le necessarie dichiarazioni incluse, e con la Data di giorno, mese, e anno, segnata firmata dal Guardiano, e dal Scrivano, e sopra di quella in deposito del suddetto registro della Bolletta qualunque esborso, come altrimenti cadendo il debito del Cassiere, e le dovrà essere immediato alla resa de' suoi Conti.

XI. L'Esattore dovrà in avvenire il [illegible] delle Cere, senza [illegible] intelligenza del Guardiano per la loro qualità, e quantità; e queste da lui di volta in volta

consegnato in numero, qualità, e peso col loro importo al Cassiere, e dare questo delle rate dette debito al suddetto maneggio, ed al confronto credito dell'esatto, dandogli egualmente debito in partita separata delle Collettore e Mesate che come sopra di mese in mese saranno consegnati dal Nonzolo.

XII. In ogni Prima Domenica di mese indispensabilmente sarà radunarsi la Banca ordinata da Convocazione del Guardiano, ed in questa intervenirano tenere il Cassiere, e l'Esattore per rivedere à questi li Conti, far estendere dal Notaro in Dare ed avere la Scrittura in Giornale, e per incassare le Summe esatte, e levare le Summe spendute.

XIII. Un Giornale, un Quaderno, un Libro Inventariale, un Libro Partite, un Registro Bollette, una Filza Bollette, una di Fedimenti, ed un Cassetto saranno i soli Libri e Filze inservienti all'esazione totale delle Summe. Della Filza Bollette sarà Custode il Cassiere à fondamento degli Esattori, del Cassetto l'esattore per ricevute delle Graziani, ed il Notaro custodirà tutti gli altri Libri e Filze Fondamento.

Nel Giornale dovranno registrarsi giorno per giorno tutte le ricevute del Cassiere tutte le Spese, che saranno annotate con la indicazione della Data, numero della Bolletta da cui saranno state estratte partita per partita, e finite queste il Cassiere tutte le Summe, che di qualunque natura annotate in Cassa, non più in mano del Cassiere o di qualche altro.

Nel Quaderno dovranno in rubrica per ordine di Data di Data in Data si dovranno tutte le Partite de' Capitali investiti e di Fabbriche affittate con i nomi de' Livellari, ed affittuali, con la enumerazione della Summa annuale delli Prezzi, che dato per Capitale e degli affitti di Fabbriche, non Fabbriche, come pure le partite, che vengono dalle Cassette delle Limosine, e delle Collature, e Mesate delle Cave, che quanto riguarda l'ristretto dell'annuale rendita. Le nuove, che concerne li nou, ed annue Legati, dovranno in Scuola per Scuola, e per mantenere, resto per luogo di Scuola Legato per Grazie di Donzelle, e per Sacerdozio come misure necessarie nomina attendibili senza il consenso dell'autorità della Carica. In questo Libro

[illegible] Nome essere fatto il ricorso del suo arresto, e debito della Carta, viuer fatto mettere, e fatto consegnare à Suoi Parenti e Amici con la reverenza loro dovuta.

Nel Libro Primo si debbin continuare li registri dei Sacramenti, che andassero formandosi, con il debito ricorso al Volume di rottipiante à carta una volta alla spesa delle Notizie in Atti, come più sopra fatta Terminazione. Questo 18. Maggio 1750. Nel Libro Parti siano di volta in volta registrate tutte le Parti tanto della Banca, che del Scritto Capitolo con le Date respettive del giorno, dell'anno, che saranno scritte, con la descrizione delli Nomi, e Cognomi di tutti li Contrahenti, e con il numero di volte, che tanto sarà stato, sarà, quanto sarà Conto. Nel Registro Bolette saranno similmente essere conservate tutte le Bolette, e Cedole, che saranno scritte à Confessionario dagli Esattori, e nella Filza de Sacramenti tutti li Mandati, ed altre Polizze Carte, che occorreranno alla giornata, per saverne ragione.

XIV. Questo medesimo Cancelliere sarà, come sopra Destinato dal Sig.r Rett.re Rett.re nella Sacrestia Pio Antonio Burro e Sarà à carico di questo Cancelliere Notare Scrivere tutti i Mandati, che saranno dati dal Sig.r Rettore, e Sacrestano, che

economia delle Suole, ordinare mandati a pagare ducati quaranta [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ...

[illegible] [illegible] [illegible] [

mentata di ₤ 1876.- all anno sono in resto di ₤ 2008.8 e che di fivellari della
scuola del Sacramento sopra il capitale di ₤ 23762 che corrisponder devono ad ora
2477.6 sono in effetto attualmente di ₤ 2246.5 non meno che gli altri fivellari
della scuola del SS.mo Sacramento, che sopra il capitale competente ₤ 6813, cioè
di ₤ 2244:1 all anno, sono pur essi annati in resto di ₤ 3200 che in tutte formano
la riguardevole summa di ₤ 11221.13 comandiamo, che vettano con ogni in
gere di atti, e di esecuzioni con l autorità demandata alla [illegible]
con la [illegible] somma

XXIV Questa esecuzione [illegible] non [illegible] la [illegible]
del ordinamento del Istrario, che dovrà immediate essere dal [illegible] consi-
gnato, per cui in virtù di sua vigenza, ed attenzione gli resta assegnato il ter
mine per tutto gennaio ogni summa, che di tal natura rascossa consegnata al cas
siere, quale in ragione declarata ed a nome nel nome fava descrivere nel [illegible]
rale, tenendosi debito nel maneggio e riscosse dei fivellari debitori, per essere
quindi riportate esse partite dal Mastro nel Quaderno a debito della Cassa

XXV E poiche si osserva che [illegible] debitori delettivi nel [illegible] dovuti alle scuole nei
capitali fruttiferi [illegible] venienti sono nessune nel cassiere [illegible] esi-
scuole e ammesse arregolarmente alle cariche delle stesse si dichiara che es
sere queste assolutamente, e per sempre ed ogn altro che avesse interesse e la
titare delle medesime alle delle cariche che ora nuovamente si sono determi-
nate per direzione e governo delle scuole, siano le stesse nessune debitrici con
[illegible] quelli al capo 72, costrette alla soddisfazione del suo, ed anche alla spesa
[illegible] capitali, vietata qualunque abilitazione contro il senso della Costitu
[illegible] stessa e per tali debitori che fossero [illegible] stipendiati, dovrà il tesoriere
nel termine di giorni quindici prossimi venturi produrre alla cavica nostra
li nomi con le summe respettive del debito per quelle deliberazioni che vale-
ranno a fare che le scuole percepiscano il proprio; e di tempo in tempo sarà
tenuto similmente produrre alla cavica la nota di essi nerche con la sua

autorità, sotto una qualche detrazione della loro paga, concorrano immancabilmente in cassa delle scuole le rate, che andassero maturando

XXV. Legna pure d'ogni più grave riflesso, e provvedimento la commissione dei cassieri di far il deposito delle grazie, che cadaun anno alle Zitelle per [illegible] testamentarie. Vuole Pisana, che atteso il numero di trentasei denegate, che non le anno conseguite, importa la summa di ₤ 1116. sia, e s'intenda ordinato, e stabilito, che liquidata la partita delle dette grazie del anno 1750 escluse le più antiche, che s'intendevano [illegible] in cassa delle scuole, debba il cassiere nel [illegible] giorni [illegible] a data della presente terminazione esser tenuto di consegnare in questo M. Monte di Pietà, della summa, che [illegible] risultare in detta delle grazie disposte per esse Zitelle denegate [illegible] detto anno 1750 e ciò col tratto della esazione delli mostrini [illegible] de' nov' investo, che savanno come sopra astretti alla dovuta soddisfazione in conformità del capitale precedente e che d'anno in anno [illegible] delle grazie, che sarà assegnata, debba dal detto cassiere esser [illegible] come sopra, in pena allo stesso, qualor mancasse d'effettuarne puntualmente il deposito di essere per tal summa astretto in sua [illegible].

XXVI. [illegible] il M. Monte il capitale delle Grazie perpetuamente, senza che si verifichi il caso di essere [illegible] gli anni venticinque, spirati [illegible] deposito di esse siano richiamate [illegible] savanno andate in esigione, e destano queste d'anno in anno, oltre le ordinarie nuovamente disposti con li prescritti metodi ad altre Zitelle, onde così cresca la distribuzione di queste a vantaggio delle Zitelle [illegible] che sia nel Libro Terminazioni di nostra Cassa

[illegible] sarà intimata agli attuali Lavoranti e Bancari [illegible]
non che al Mes.° Cler.° e Sagrestano del Sacro Duomo acciocchè
si prestino al puntuale adempimento delle stesse ordinazioni, e succe-
da la pronta elezione del Governo a metodo dei nuovi stabilimenti
con la sostituzione dei fiori ordinati, e con le riforme di scrittura, e
maneggio prescritte in esso, che sarà opportunamente stampato affin
che sia ad universale notizia: con obbligo al Notaro di rassegnare
una copia a cadauno degli Eccmi Prori Enti, tostochè avranno in
[illegible] la carica. (In)

Data 22. Gennaro 1776

Io Benedetto Locanelli Cons. Segr.

Io Maria Vacca Cane. Segr.

Approvato dall'Eccmo Senato con Decreto de' 2 Agosto 777.

Capitolari fatti per la veneratissima Confraternita di Venezia
eretta nella Chiesa Generale nella Cabra del Friuli

riserrate dal costante fervore, e dalla Religione di questa Confraternita varie sollecitudini, ed applicazioni sopra i vari motivi del sommo attuale scandalo in cui per le accennate le tempi correttero, incorrere si vede qualche volta il Santissimo Sacramento, e la Beata Vergine del Carmine, e Beata Vergine del Rosario tutte tre erette in questo Sacro Tempio di solo Reggio, ma Congregate e vese unite nella più retta direzione ed economico maneggio e riconosciuta quindi la necessità di accorrere, e pressidiare questo argomento che interessa tanto essenzialissimi oggetti, e esercizij di Pietà nelle solennità che ordinarie che essequite vengono nel medesimo Reggio tempio, e di opere pie e caritatevoli dalle stesse erette con appositi ordinazioni, ed utili discipline sin'ora con maggior effetto, e disordine nel quale procedere potrebbe insensibilmente queste proposite non abbiano a ridurre gli indicati salutari effetti ma anzi in tal forma restino li stessi positivamente stabiliti, ed assicurati, questa pero con questa medesima Confraternita ex lege delegata nella materia dall autorità Sovrana dell Ecc.mo Senato, dietro ai più indefessi prestati esami sopra la formata perfetta conoscenza del medemo argomento, e de' necessarij suoi relativi precedj, comandato la più esatta osservanza di quanto resta nei Capitoli seguenti precisamente ordinato

I. Essendosi primieramente riconosciuto, e dall esperienza evidentemente dimostrata non bastante il circoscritto Numero delli venti confratelli componenti il Capitolo all esigenze de molti Carichi di esse Scuole, resta però il Capitolo medesimo in vigor della presente passato al Numero di trentasei invece delli venti nice con tale aggiunta essere possa supplito a tutti gl'indispensabili suoi Carichi.

II Tutti poscia li trentasei confratelli componenti il Capitolo essere dovranno capaci di sostenere qualunque dei Carichi al quale venissero eletti respettivamente rimessa per l'avvenire ogni eccezione fin ora corsa con mala interpretazione

di lege

di legge in discapito dell'essenziale servizio di esse venerande e sacre funzioni, ma a ciò procedere sotto vincolo di sacramento ed a capo del rispettivo Capitolo la scelta ed i nuovi soggetti si per assistere nelle ecclesiastiche sacre funzioni, che per sostenere col maggior fervore ogni rispettivo loro grado, ed onore

III Gli stessi ossian Gradi, che si riconoscono necessarj al governo e per l'esercizio delle sacre funzioni sulle norme de' decorsi tempi, e che pure vestano fissati, saranno: Un Guardiano, che presiederà come Capo delle medesime in ogni tempo, ed in ogni occasione, e per qualunque adunanza di esso Capitolo. Un Vicario, che supplir possa, ed abbia in mancanza legittima del detto Guardiano all'esigenze, che succeder potessero colla di lui rappresentanza. Discretorio a quali abbia parimenti ad appoggiarsi il Grado di Ostiario, come ha praticato per lungo corso di tempo, un Cassiere, un Custode, un Cursore, un Oratore della Dottrina Cristiana, un Nodaro per le incombenze della Cantoria, un Esattore, ed un Maggiore

IV Avrà quindi a preciso debito del Guardiano e dei Discreti pro tempore di ordinare la riduzione del Corpo del Capitolo inalterabilmente per li primi del mese di Xbre di cadaun anno, e dovrà per li quindici del mese stesso di Xbre esser sostituito ad ogn'uno delli suespressi Gradi eccettuato per l'Esattore, per cui sarà dichiarito successivamente; e tali sostituzioni saranno eseguite col mezzo pro ad ova corso dei suffragi nominando tali Gradi ec[illegible] ogni uno [illegible] [illegible] nel [illegible] stesso e dovrà qualunque Grado aver la contumacia d'anno uno intiero del Grado medesimo, ancor essendo eletta la rimessa persona in ogn'altro del mentre Capitolo, sul[illegible] [illegible] il primo di Genaro di cadaun anno il nuovo Governo

V Del interessante oggetto che il nuovo Guardiano eletto d'anno in anno possa assistito, ed illuminato intorno le cose interessanti precedentemente corse, Questa espressamente dichiarito, che il Guardiano antecedente abbia per disposizion di legge a passare nel Grado di Vicario.

VI La Banca del Capitolo stesso sarà formata, come precisamente ordinano, dal Guardiano, Vicario, due Definitori, contradicenti, dal Cassiere, Priore ed Ospitale, Priore della Dottrina Cristiana, Notaro, e da due Confratelli positivamente eletti a tal mansione dal Generale Capitolo sicchè la Banca stessa sarà del Numero di cinque composta.

VII Non sarà considerata legale la riunione della detta Banca se non sarà composta di sette almeno dei detti che devono formarla ed il Guardiano non tenuto avrà il detto facoltà di ordinare la congregazione della medesima ogni qualvolta ei egli giudicasse opportuna ed utile a riguardo di essa Veneranda Casa, e sarà pur dovere del Gastaldo, e dei Servienti di conformarsi alle ricerche e agli ordini del Guardiano avendo per tutto ciò concerne l'aversi a tenere dalla Cassa si per contamenti, mandati e altri metici, senza eccezione di giornate, salve per altre sempre le forme, e i metodi legali.

VIII Per assicurare il più utile servizio di esse Veneranda Casa nel punto delle successioni di Gastaldo che dovrà già essere eletto dal Generale Capitolo durerà in tal carico per anni due consecutivi ma non potrà per alcun motivo esser meno i due anni nello stesso carico e Gastaldo riconfermato, ed avrà unicamente per il detto carico la contumacia di anni uno successivo avrà preciso suo debito di riscuotere da qualunque tutti gli affitti e le vendite per qualunque ragione alle medesime Case spettanti, e sarà precisamente tenuto d'anno in anno di rimostrare alla Banca il sostenuto maneggio con esse presentandolo indilatamente nel corso di mesi sei dopo scaduti i due anni, resterà obbligato e consegnata a casa delle medesime Case per il sostenuto maneggio convenga il medesimo anno di assumere il carico nuovo Gastaldo, e sua ~~buona e pace~~ amministrazione questo il praticato da esser per tale menoscritto da essa Banca e consegnato esso esatto Ducati trenta correnti da 10 G. A per Ducato all'anno non potrà né potrà esser con

dati li Ducati trenta dell'anno secondo, se non avrà resa intieramente conto, e saldato il proprio maneggio

IX Il Massiere come Ministro immediato, e custode della cassa di detta Casa e
tenuto avere obbligo di essere congiunto agl'infrascritti Guardiani per portarsi
alla cassa e ricevere la consegna di quelle summe, che avesse di contare e
staccare, come pure quelle, che avesse da cedere lo stesso Guardiano per con
to di Limosine, e di tutt'altro, che ad esso incombe appartenesse come pure
per fare quei pagamenti, che occorressero, sempre però ordinati con Bolletta
estessa dal Notaro Scrivano, quali Bollette dovranno essere stampate e nu-
merate progressivamente di anno in anno coll'indicazione del Millessimo, e
sottoscritte dal Guardiano, e da un Indica, e dovranno rimanere in filza a for-
co mento della stessa cassa e terminato l'anno di ciascun passivato saranno
le stesse consegnate al Notaro Scrivano per essere custodite in quell'Archivio

X Mezzi e qualunque atto dovrà essere eseguito sopra di testamento Morte di
Pietà. Il Massaro Depositario a tenore di Regie Istruzioni quale le disposizioni
Viaggi e l'assenza per il collocamento delle medesime mediante effetto tut
testamentarie ordinazioni e le copie di tali depositi saranno presentate
nell'officio della Cancelleria Generalizia, per il loro registro come quali saran
no restituite.

XI La maestà delle feste che importa considerabile esercizio per conciliare
gli essenziali oggetti del Divino culto e la Pubblica Civiltà in questa Mucal
Nome di Reggio Sieg l'attenato resta appoggiata al candore e terrore del
Guardiano pro tempore che non ometterà ogni circospezione per non
causare il possibile vantaggio nell'acquisto che potrà essere eseguito alla de
minante mediocrità quindi a fianco della Cassa le viste autentiche
della spesa mese decorsa per il loro corrispondente Polletta

XII Resta non ostante che non possi succedere Contravvenzione del presente e sia
questa irregolare, e senza effetto, qualunque non intervenga [illegible]
necessaria. Il Segretario e il Cancelliere di questa Generalizia, avrà come

vi

di sempre ordinato, ed eseguito; salvo nel rimanente, e per la Ballotazione dei Ministri, e così in ogni altro proposito la pratica fin ora corsa. Derogando tutte le fissate Terminazioni al miglior servigio, ed interesse delle cose Venete vedute, e ad assicurare, come si è di sopra detto, tanto utile opera necessaria sarà di nuovo ordinata, e comandata la più esatta osservanza, ed esecuzione che dovrà immediate aver effetto, e principio in ogni una delle strabuse Magistrature &c.=

Calma li 5 Febraro 1787 M. V.

ex Marco Dolfin Provved.r Fente

Adi 31. Trentun Decembre 1786. Calma.

L'Ill.mi et Ecc.mi Sig.ri Provved.ri Veneti Veniendam.te sorpassando qualunque inosservanza corsa fin ora circa l'esatto adempim.to delle Disposizioni ordinate dagli Ecc.mi Lori Precessori sul Articolo della celebrazione delle Messe di Legato di obbligo di queste Veneti Case del Santissimo. B.V. del Rosario, e Carmini erette in queste Isole di Calma, mentre si riserva di ritrovarvi i convenienti regolamenti con apposita sua Terminat.ne che vorgano per l'avvenire ogni ulterior inconveniente: Vista ora l'autorità sua rimessi i scrutinii, che in questa volta si sono dal Sig.r Nicolò Brasuglia Guardiano, che con l'Ultimam.te il suo ordine scadute le Elemosine delle Messe state ordinate dai Rev.di Sacerdoti in adempimento de' suoi Legati, ovvero una scrupulosa cura fede della seguita Celebrazione, quale ancora ciò ne hanno eseguito nel Locale Convento, come vi in altri consimili ordinato, vora con ciò ogni cosa a un Guardiano di avviso vista e ingiunto, sarà poi con il stato seguito dei pii di Sattima devi da Sacerdoti eseguita come il suo ordine lo esige, che tanto

ex Odoardo Collalto Provved.r Veneto

Manuele Veneto

Noi Girolamo Corraro Collalto per la Ser.ma Rep.ca di Venezia
Proved. Genitr. nella Città di Bergamo
Quei zelantissimi Studj, con cui i Benemeriti Nostri
Predecessori hanno stabilite in due scuole Terminazioni le
necessarie discipline, onde l'Amministraz.ne delle
Scuole Laicali e Regolate particolarmente del Santissimo
Sacramento, Beata Vergine del Rosario, e Carmine
erette in queste Laicali Chiese di loro Jus Patronato
Reggie determinazioni al regolare Culto di Dio Signore,
all'esatta adempimento delle pie Instituzioni le Statuti,
e tutti gl'altri relativi oggetti di Divozione Cristiana,
a cui debbon servire, meritano anche di essere segnate cure.
Nostre a rinnovar in particolar esame, e considerazione
gli Articoli, che riguardano la celebrazione delle Messe
di Legato, e d'obbligo, che devono eseguirsi dalli Ammi-
nistratori, e Luoghi delle Scuole suddette, nonche
dalli Sig.ri Procuratori di Chiesa, e Commissarj respet-
tive alle Massionarie erette nelle Chiese stesse, tra le quali
pertanto intendesi comprese anche le due Massionarie
Faccioli e Caretta raccomandate alla vigilanza de' Sig.ri
Governatori del Pio Ospitale de' Pregi. Avendo quindi ri-
= scontrata per esperienza delle cose la necessità d'alcuni
correttivi atti ad impedire qualunque arbitraria, ed irregolar
interpretazione, che potesse alterare, e massime rissate dalle
sopraindicate Terminazioni, siamo devenuti all'estesa de'
seguenti Articoli di disciplina, che servano d'una mani-
festa norma non meno de' suddetti Direttori de'
Luoghi Pij, che dei Sacerdoti Officianti. Dei quali articoli
ordiniamo la puntuale immancabile osservanza, con certi

che il zelo religioso e degli uni, e degl'altri sarà per contor-
marvisi colla dovuta esattezza.

Primo. Fermo, che tutte le Messe da celebrarsi nel corso di ciascun Anno in adempimento di qualunque Legato cadente a debito come s'è detto debbano immancabilm.te esser celebrate nel Local Duomo, e non altrove, ne possa ciò negligersi sotto qualunque pretesto, salve soltanto quante sarà in seguito dichiarito, a fine che di un tale adempimento se ne abbia sempre un documento, tener devesi nella Sacrestia quel Libro, che fù instituito dall'Ecc.mo Vinsi con sua Terminazione, ove ad uno ad uno si trovano catalogati i Legati tutti, ed Obblighi, cui deve supplirsi, da esso Libro stesso consegnate e gelosamente conservate sotto custodia a chiave dal Rev.do Sacrestano tempo per tempo, e non altrimenti.

Secondo. Sarà esso Registro assieme con la Tabella, coll'orma del Sig.r Rev.mo Generale vidimato per ciascun Obbligo, e Legati in quelle misure, che dal Prelato Diocesano vivono attualmente osservate, e conosciute convenienti.

Terzo. Sotto le accennate osservazioni del sud.to Rev. Sacrestano cad.o Sacerdote, che celebrerà in avvenire le Messe per adempim.to d'Obblighi, e Legati in esso Libro contenuti, locchè come s'è già detto, dovrà eseguirsi nel Local Duomo, e non in altre Chiese, dovrà dare di ciascuna ogni e non con altrimenti, annotat.e al competente luogo, che, e verrà già dal Rev.do Sacrestano indicato, della celebrazione eseguita con la precisa indicazione di giorno, Mese, e Altare, ove avrà celebrato, e sarà inattendibile qualunque altra memoria o Registro.

Quarto. Sarà, e assolutamente vietato per l'avvenire l'uso corso finora di contarsi Soldo al Rev.do Sacrestano a titolo di

di Sovvenzione per aversi da lui a suo tempo le Elemosine di tutti
i Sacrifizj, qualunque Sacerdote, che andava celebrando, dovrà da se
esigere dal Cassiere d'esse Vend.e Scuole prontamente quante se le
convenisse ricevette a quelle Elemosine, delle quali si verifica la
soddisfazione dalla lor Cassa.

Quinto. Per ottenere il pagamento importate, dovrà Egli
esibire una sua Fede d'aver celebrato quel tal numero di Messe,
colla corrispondente Attestazione del Rev.do Sacrestano, che si
trovino una per una registrate nelle respettive partite del loro
Scrupolo dalle di cui tracce potrà esso dalle celebrate individuar-
le, in scorta della qual Fede, ed attestato levata la conve-
niente Boletta, a cui si terranno sempre uniti in filza i
documenti stessi, e firmata essa dagli Officij incombenti,
verrà dal Cassiere al Sacerdote contata quella Summa, che
sarà dalla Boletta stessa ordinata.

Vedesi il decreto posto in fine della parte

Sesto. Perun altro Amministratore, fuorchè il Cassiere,
potrà ottenersi confricazione per pagamenti fatti in tal natura
ne dal Cassiere potrà esser Vidimata Boletta senza le Fedi, ed
attestazioni indicate.

Settimo. Se in qualche momento avvenisse che giunti
al termine dell'Anno non s'avesse potuto compire alla celebra-
zione di tutto il numero delle Messe contenute nel Catalogo, allora
soltanto potrà di numero, che si trovasse in detto Suffragio,
che succede, varj suolire anche in altre Chiese, preferendo sempre
i Più Caricati nella distribuzione.

Ottavo. Riguardi di convenienza esigendo, che se un
qualche Sacerdote, che nel corso tutto dell'Anno si presta all'
Officiature del Dual Uomo, fosse chiamato altrove da suoi
privati affari, non per questo debba a restar privo d'un qualche

mente d'Elemosine, si assente che celsun esserle assegnate Venti Messe da esser da lui celebrate, anche in assenza, in cadauna Chiesa a lui piacerà secondo l'intenzione de' Pretenti per la di cui Elemosina, premessa la Fede sud. resta l'erario di Bocca del pagamento sud. Elemosine che si con intimate per l'anime del Purgatorio.

Nono - Perché nel sopravvenire qualche Sacerdote estranco che celebrasse nel Sacral Tempio non abbia a mancarli sul momento l'Elemosina, potrà prevalo il libro di Bocca e qui corrispondere esser dal Cassiere contata mensualmente dalla Cassa al Sacrestano la Summa di Lire Trenta dalcune sue delle sud.te Elemosine e sarà in libero del Sud.to Sacrestano subito giustificarne l'impiego del esibire ogni mensualmente, e cruna di maniere alcuna che esbija un libretto, ove di giorno de' respettivi Sacerdoti che celebrassero, sarà stato eseguita l'intenzione con esecuzione con l'anno del giorno, Mese ed Altare ove fosse stato in esso Sacral Tempio celebrato.

Decimo - Tutte le Elemosine perciò che s'intendono ritenute sono per l'anime del Purgatorio passar giornalmente mensualmente a casa per esser impiegate coi soli metà di Bocca e qui di Sacrestano a Debito e credito del Cassiere nelli suesposti sommarii, scritture e corrispondenze alli SS.ri Maestri delle Scuole del Sud.to Sacrestano ad Elemosine che da lui in mese distribuite.

Decimo 2.do - Affine pertanto che constar possa senza pericoli, d'incertezze a fine di mese il numero

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

in qualunque momento rinovare se ciò venga con la
dovuta esattezza adempito per gli ordinarii compensi
in caso d'innoservanza.

E la presente registrata ed in fine ricorretta dalla
fatta verso di ciò dal Sig.r Arciprete Canonico, e
dalli Sig.ri Secondi Canonici Assistenti

Palma 8. Febbraro. 1793. M.V.

Odoardo Collalto P.

Addì 10 Marzo 1797. Palma

Illmo, ed Ecc.mo Sig.r Prved.r Generale. affine di togliere
ogni equivoco, che sorgesse in qualunque modo attenere le
Disposizioni contenute nella Terminazione Nostra del 8. Febb.r
decorso all'Amministrazione delle Fabbriche di questo
Ducal Duomo, da Terminante prescritto.

Due Cappelle eriggate nell'antico nell'antico
Duomo da varii da Padani Sacerdote servitenute di
giuramento che resservino Messe trenta e per quanto,
e Benedetto Cavrè celebrate in questo Ducal Duomo.

Secondo. Quando si dimostrasse per Atti del Parro-
chiano non adempiti a quelli l'Amministratore verrà esposta
conveniente Supplica la Cessazione dell'Assegno del Duomo,
debba intendersi che sui Capitoli delle Messe secondo
alla mancanza di tante Messe che attendono dell'Anno
fossero rimaste in Chiesa come nell'antico, stesso, ed
nel-

ad este quanto negl'indicati decreti contenuto già non
estato presentato, sicl

In el Nome della Santissima Trinità, et della Glo
riosa Vergine Maria Aduocata nostra,
et Imperatrice dell' Vniuerso, e
Euangelista S. Marco,
Confalon nostro:
Dell' anno dell' Incarnatione, et
Salute humana. 1602.
Adi. 18. di luglio,
giorno della
festiuità
del
REDENTORE.

HAVENDO l'Ill.mo et Ecc.mo Signor
Girolamo Cappello per la Ser.ma Sig.
ria di Venetia, &c. Prouueditor Gene-
rale nella Patria del Friuli, eccitato da
Diuina, e Religiosa inspiratione, Eretto
per Chiesa principale, et Duomo di
questa Città di Palma, il nobelissimo
Tempio Dedicato ad honore, et rive-
renza del Redentor Nostro Iesù Christo, di S. Mar
co, et S.ta Giustina; per seruitio, et gouerno della qual
Chiesa hauendo anco eletti, et constituiti Procuratori li
Sp: MD Gio: Battista Gaffuri, et MD Lazaro Ita-
doi Cittadini di questo loco, per affettuare, et procurare
quanto in honore, et bisogno del seruitio di Dio, nel detto S.